ANNO 66° SETTEMBRE-OTTOBRE 1941 FASCICOLO 9-10

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. III

ANNO 66°

(53° della Collezione)

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE — PAG.

Atti di S. S. Pio XII. — Alle Giovani di A. C. sulla Crociata della purezza . 214
Sulla condotta della Divina Provvidenza negli eventi della società umana . 215
S. Congregazione del S. Offizio. — De cautionibus in mixtis nuptiis praestandis 217
S. Congregazione del Concilio. — Iuris eligendi canonicos et dignitates . . 218
Cassa di sovvenzioni per il Clero bisognoso-invalido 220
S. Congregazione dei Religiosi. — Le Costituzioni dell'Istituto di N. S. del Carmelo approvate 222
S. Congregazione dei Riti. — Facoltà di cantare o leggere la Messa votiva della B. V. del M. Carmelo 223
S. Maurizio M. è dichiarato Patrono degli Alpini 223
S. Congregazione dei Seminari. — Corso di cultura militare e di assistenza sanitaria nei Seminari 225
S. Penitenzieria Apostolica. — Nuove indulgenze per l'Azione Cattolica . . 226
P. Comm. per l'Interpretazione del Codice. — Responsa ad proposita dubia . 227
P. Comm. Biblica. — Circolare su lo studio scientifico delle Sacre Scritture . 228

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Lazzarato D., Commento al Codice di Diritto Canonico. Canone 3 285
I Vescovi di Germania ai cattolici tedeschi 248
Senato storico dell'Ordine E. del S. Sepolcro 249
Radiestesia 250
Zelo sacerdotale (in copertina p 2).
Atti di un Promotore di giustizia già Notaro 251
Messa votiva pei defunti nelle feste traslate 252

LEGISLAZIONE CIVILE

Distinzione fra impiegato e salariato 253
Personale salariato non iscritto al P.N.F. 254
Proroga collocamenti a riposo impiegati 254
Viaggi di congiunti di militari 255
Matrimonio *in extremis* e trascrizione 255
Diario della Curia Romana 256
Necrologio 257

Recensioni. — *Codicis I. C. interpretationes authenticae* (258) — Lucatello E. (258) — Von Mora M. (260).

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1941 - XIX

66° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

ZELO SACERDOTALE

« ... Evidentemente qualche cosa c'è da cambiare nella nostra vita troppo tradizionalmente tranquilla. Assistere alle trasformazioni del secolo con la rassegnazione dei vinti, è un tradimento. " Salite arditamente sul treno, diceva il De Mun ai laici del suo tempo, e cercate di dirigere la macchina ". Se questo diceva per i laici quasi un secolo addietro, che cosa non si ha da dire per i Sacerdoti oggi che le trasformazioni sono assai più profonde? Come nei più bei secoli della Chiesa essi, i Sacerdoti, devono stare alla testa del movimento, non puntare i piedi per non seguirlo. Conosciamo benissimo tutte le ragioni o i pretesti che si portano a giustificare certe pigrizie tradizionali: la povertà, la prudenza, la mancanza di unità, di guida, l'egoismo e il *tira a campare* dei più, e mettetene pure quante ne volete, ragioni o pretesti alcuni buoni, alcuni più che vani. Ma tutto ha da essere vinto e schiacciato dallo zelo sacerdotale, dal dovere di portare a Dio le anime a qualunque costo e a qualunque prezzo, dalla necessità di far trionfare la verità del Vangelo, unica via di salvezza per l'umanità.

Quando leggiamo di Parroci che litigano fra loro per questioni di processioni; che si arrovellano per tutelare quelli che chiamano i loro privilegi, di sacerdoti che brigano per un fiocco paonazzo o per una croce da cavaliere; che tutto convergono nell'interesse loro o della famiglia; che per innata pigrizia o per malanni di malattia o di vecchiaia lasciano andare alla malora popolazioni intere; di giovani che tutta la loro vita pongono a raffazzonarsi e ad apparire eleganti e... moderni; di uomini maturi che si sono stagnati nel *si è fatto sempre così* e considerano... opera del demonio tutte le forme nuove di assistenza, di educazione, di assicurazione, veniamo anche noi presi da un senso di sfiducia e verrebbe anche a noi la voglia di lasciare andare tutto alla deriva. Ma è la tentazione di un momento. Ci riprendiamo subito e di nuovo ci rimettiamo nel doloroso cammino... ».

(Da *L'Amico del Clero* di Siena, 1941, p. 139)

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

SACRO CONCISTORO. — Nel Palazzo Ap. Vaticano, il 12 maggio ebbe luogo il Concistoro Segreto. L'E.mo Card. Fumasoni Biondi fu nominato Camerlengo del Sacro Collegio; quindi il Santo Padre provvide ad alcune sedi vacanti e pubblicò le provviste già fatte in antecedenza; infine fu fatta la postulazione dei pallii per venti chiese metropolitane (*A.A.S.*, 1941, p. 177).

LETTERE DECRETALI. — Vengono decretati gli onori dei Santi alla B. Maria di S. Eufrasia Pelletier, Vergine, fondatrice dell'Istituto delle Suore del Buon Pastore. 2 maggio 1940, festa dell'Ascensione di N. S. G. Cristo (*A.A.S.*, 1941, p. 137).

LETTERE APOSTOLICHE. — I. La chiesa di S. Biagio, Vesc. M., in Maratea diocesi di Policastro (patria del Card. C. Gènnari, fondatore del *Monitore*) viene elevata al titolo e all'onore di basilica minore. 6 gennaio 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 325).

II. Il tempio arcipretale di S. Giorgio Martire, detto pure di S. Eutichio, in città e diocesi di Como, viene elevato al grado di basilica minore. 11 febbraio 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 326).

III. La chiesa cattedrade di Antioquia nella Repubblica Columbiana, eretta l'anno 1797, consacrata l'anno 1837, e dedicata alla B. V. Immacolata, viene arricchita del titolo e dei privilegi di basilica minore. 21 marzo 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 152).

EPISTOLE. — I. All'E.mo Card. Gennaro Pignatelli di Belmonte, Vescovo di Ostia e di Albano, Decano del Sacro Collegio, in occasione del suo novantesimo anno felicemente compiuto. 3 aprile 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 153).

II. Al Preside, Dottori e Alunni studenti dell'Università di Fordham in New-York (S.U.A.) al compiersi del Centenario della sua fondazione. 24 febbraio 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 328).

Allocuzione alle Giovani di Azione Cattolica sulla Crociata della purezza

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 184)

Il 22 maggio il S. Padre ricevette in speciale udienza le Giovani di A. C. e rivolse loro un bellissimo discorso sulla *Crociata della purezza*, che le Giovani avevano intrapresa e intendevano continuare, contro gli insidiatori della morale cristiana e contro i pericoli della immoralità traboccante.

Che tale pericolo esista non lo dice soltanto la Chiesa, ma lo confessano pure gli spiriti più chiaroveggenti e più solleciti del bene pubblico; pericolo che non è solo di oggi, ma che ai nostri giorni è certamente aumentato per l'accrescimento straordinario degli artifici con cui si eccitano le passioni: stampa, fotografia, cinematografo, spettacoli, moda.

Furono presi, è vero provvedimenti legislativi od amministrativi, ma i rimedi esterni valgono poco da soli, se per operare sulle anime non interviene più alta virtù: e sulle anime intende appunto ad operare la Chiesa, coll'ausilio anche dell'A. Cattolica. Armi di questa devono essere la parola e l'esempio, la cortesia e il contegno delle Associate.

Il quadro dei disordini da combattere è purtroppo manifesto; ma è importante aver presenti i principi della fede cristiana che in questa materia devono illuminare i giudizi, guidare i passi e la condotta, ispirare e sostenere la lotta spirituale. E veramente la lotta esiste ed è inevitabile anche dopo la redenzione, poichè col battesimo non sono spenti i germi delle passioni e non è eliminato il contrasto tra la legge dello spirito e la legge della carne, per cui nessuno può dirsi immune dagli incitamenti, allettamenti, pericoli ed incentivi.

Si deve dunque combattere per la purezza, e la lotta bisogna accettarla coraggiosamente e cristianamente e fare in modo che essa sia resa più facile col rimuovere tutto quanto si oppone alla vittoria. A tal fine gioverà molto più operare con azione comune e sopra circoli e correnti di idee, che privatamente e su individui.

Quanto alla moda, il movimento che essa subisce di continuo non ha in sè nulla di cattivo, in quanto sgorga dalla stessa natura umana, che è socievole e tendente all'armonia nelle usanze sociali. Ma anche nell'attenersi alla moda la virtù sta nel mezzo. Non si deve prendere la moda come legge suprema di condotta. Anch'essa è soggetta a leggi più alte ed imperiose: « il bene dell'anima nostra ha da precedere quello del nostro corpo e al vantaggio del nostro proprio corpo dobbiamo preferire il bene dell'anima del nostro prossimo »; rinunziare quindi a una determinata forma

di vestito, anche se più comoda o più igienica, se fosse un pericolo grave e prossimo per la salute dell'anima.

Può darsi che una moda audace non faccia alcuna impressione cattiva su certuni; ma sarebbe errore credere che sia lo stesso per tutti o per la maggior parte; poichè anzi una funesta esperienza ci insegna tutto il contrario. Quanto dunque sono imprudenti quelle madri che avvezzano i loro figli e figlie a vivere appena coperti, a scapito del senso innato della modestia. Quanto fanno male quelle donne credenti ed anche pie, che accettano di seguire una moda audace, spingendo così sulla stessa china anche gli incoraggiati dal loro autorevole esempio!

Ma se le donne devono pensare alle loro gravi reponsabilità, ci pensino anche le fanciulle e si serrino strettamente in una schiera, concordi nel combattere la santa Crociata. Dall'unione attingeranno la forza e la potenza ad imporre il rispetto dei diritti della modestia cristiana. Sappiano esse distinguere con affinato senso cristiano ciò che nelle mode e negli usi e convenienze sociali è pienamente accettabile, o solamente tollerabile o del tutto inammissibile.

Questa Crociata della purezza non è crociata di sangue e di martirio, ma di esempio, di parola e di esortazione. E' un servizio che si rende alla Patria, « efficacemente operando e cooperando a diffondere nelle anime più di purezza e di candore, che valga a renderle più prudenti, più vigili, più rette, più forti, più generose ».

Radiomessaggio nella festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo sulla condotta della divina Provvidenza negli eventi della società umana

Come all'infuriare della tempesta che si abbattè sulla Chiesa nascente nel martirio dei Principi degli Apostoli, un senso di sgomento dovette invadere l'animo dei primi cristiani, allo stesso modo non si può non sentirsi stringere il cuore al pensiero del turbine di mali, di sofferenze e di angosce che imperversa oggi sul mondo: mali che gravano sopra popolazioni intere e coinvolgono i più innocenti, i più pacifici, i più inermi; sofferenze, patimenti e persecuzioni che tanti in alcuni luoghi sopportano solo per causa della loro fede e professione di cristiani; pene e amarezze « che la sollecitudine verso coloro che soffrono non permette di svelare in tutti i loro dolorosi e commoventi particolari ».

Di fronte a ciò la mente e il giudizio umano si smarriscono e si confondono; ma non così se si considerano le cose secondo il pensiero e il giudizio di Dio, che è tanto dissimile da quello degli uomni, in quanto

questi « giudicano gli avvenimenti con la veduta corta del tempo, Dio li guarda invece dalle altezze e dal centro immoto della eternità ». Qualunque cosa succeda, siamo certi che Dio guida i passi dell'umanità con fermezza e tenerezza, solo che essa si lasci condurre e confidi nella potenza e nella saggezza dell'amor di Dio per lei. Ma che significa confidare in Dio?

« Avere fiducia in Dio significa abbandonarsi con tutta la forza della volontà sostenuta dalla grazia e dall'amore, nonostante tutti i dubbi suggeriti dalle contrarie apparenze, all'onnipotenza, alla sapienza, all'amore infinito di Dio. E' credere che nulla in questo mondo sfugge alla sua Provvidenza, così nell'ordine universale, come nel particolare; che nulla di grande o di piccolo accade se non previsto, voluto o permesso, diretto sempre da essa ai suoi alti fini, che in questo mondo sono sempre fini di amore per gli uomini. E' credere che Dio può permettere talvolta quaggiù per qualche tempo il predominio dell'ateismo e dell'empietà, dolorosi oscuramenti del senso della giustizia, infrazioni del diritto, tormenti di uomini innocenti, pacifici, indifesi, senza sostegno. E' credere che Dio lascia così talora cadere sugli individui e sui popoli prove il cui strumento è la malizia degli uomini, in un disegno di giustizia volto al castigo dei peccati, a purificare persone e popoli con le espiazioni della vita presente e ricondurli per tal via a sè; ma è credere al tempo stesso che questa giustizia rimane sempre quaggiù una giustizia di Padre, ispirata e dominata dall'amore... E' credere infine che la fiera acutezza della prova, come il trionfo del male, non dureranno anche quaggiù che per un certo tempo e non più; che l'ora di Dio verrà, l'ora della misericordia, l'ora della santa letizia, l'ora del cantico nuovo, della liberazione, dell'esultanza e della gioia ».

Che se tanti innocenti soffrono al pari dei peccatori, pensiamo che il Signore abbia disposto che in grazia del loro sacrificio sia raggiunto un bene che a noi sfugge, ma che non è meno certo. Infatti la fede cristiana c'insegna che il dolore è al principio della gioia, e « la croce è spesso un dono di Dio, dono necessario per offrire alla divina giustizia anche la nostra parte di espiazione »; che « il solo vero male è la colpa che offende Dio »; che, come dice S. Paolo (Rom., VIII, 18) « i patimenti del tempo presente non hanno proporzione con la futura gloria che si manifesterà in noi », e che, secondo lo stesso Apostolo (Hebr., XII, 2) « dobbiamo mirare all'autore consumatore della fede, Gesù, il quale, propostosi il gaudio, sostenne la croce ». Così hanno fatto i martiri e i santi, così dobbiamo fare noi. Anche noi nelle nostre sofferenze guardiamo a Cristo crocifisso, virtù e sapienza che converte a sè l'universo. Non guardiamo solo il dolore che ci affligge, ma il merito del nostro soffrire che ne deriva, e troveremo con la divina grazia « il coraggio e la fortezza di quell'eroismo cristiano, che è sacrificio e insieme vittoria e pace superante ogni senso ».

Mentre « le sublimi altezze del Cristianesimo tanto sollevano i nostri pensieri », l'anelito di tutti i figli si unisca a quello del Padre comune « per chiedere a Dio che la virtù di tutti sia in così grave ora della storia pari alla fede ».

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

DUBIA

De cautionibus in mixtis nuptiis praestandis

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 294)

Feria IV, die 7 maii 1941

In generali consessu Supremae S. Congregationis S. Officii propositis sequentibus dubiis:

I. an validum habendum sit matrimonium celebratum inter partem catholicam et partem acatholicam certe non baptizatam, cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus, si sola pars acatholica cautiones ad normam can. 1061, § 1 n. 2 (c. 1071) C.I.C. praescriptas praestiterit;

II. an validum habendum sit matrimonium celebratum inter partem catholicam et partem acatholicam certe non baptizatam, cum eadem dispensatione, ante Codicis I.C. promulgationem, si sola pars acatholica cautiones praescriptas praestiterit;

et quatenus negative ad I et II dubium,

III. utrum tractandae sint tales causae nullitatis matrimonii ad normam cann. 1990-1992 C.I.C., an coram tribunali collegiali ad ordinarium tramitem iuris;

E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales rebus fidei et morum tutandis praepositi, praehabito RR. DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt:

Ad I et II: *Negative*, nisi pars catholica cautiones *saltem implicite praestiterit;*

Ad III: *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam, nisi in casu particulari certo constet de requisitis in can. 1990; et ad mentem.

Mens autem est: Etsi Sancta Sedes e praxi immemoriali exegerit, et nunc stricte exigat ut conditionibus adimplendis in quibuslibet matrimoniis mixtis cautum sit per formalem promissionem ab utraque parte *explicite* requisitam et praestitam (cc. 1061, 1071), tamen usus facultatis dispensandi, sive ordinariae sive delegatae, invalidus dici nequit si utraque pars *saltem implicite cautiones praestiterit*, i. e., eos actus posuerit e quibus con-

cludendum sit et in foro externo constare possit eam cognoscere obligationem adimplendi conditiones et manifestasse firmum propositum illi obligationi satisfaciendi.

Sequenti feria V, die 8 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. Pius, divina Providentia Papa XII, in Audientia Exc.mo ac Rev.mo Dno Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 10 maii 1941.

I. Pepe, *Supr. S. Congr. S. Officii Substit. Notarius.*

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Catanen.

Iuris eligendi canonicos et dignitates

(*Acta Ap. Sedis*, 1941, p. 333)

Species facti. — Eugenius IV Bulla *Inter cetera* diei 31 martii 1446 ecclesiam B. Mariae de Eleemosyna in civitate Catanensi in Collegiatam erexit, constantem tribus dignitatibus et undeviginti canonicatibus, quos et providit, quin de futuris provisionibus aliquid decerneret.

Duobus fere post annis Nicolaus V Bulla *Apostolicae* diei 15 iulii 1448 duplici privilegio idipsum Capitulum ditavit, optionis nempe et iuris eligendi canonicos et dignitates, firmo iure Episcopi has electiones confirmandi.

Tandem Episcopus Catanensis anno 1753 quartam dignitatem erexit, cuius electionem Capitulo quoque attribuit. De hac dignitate nulla est quaestio, cum Capitulum ipsum sibi persuasum habeat eandem post Codicem Iuris Canonici esse Sanctae Sedi reservatam, quia in casu non habetur privilegium apostolicum, sed tantum concessio iuris, ab Episcopo Catanensi Capitulo facta, eligendi ad ipsam dignitatem.

Quod vero spectat ius eligendi ceteros canonicos aliasque tres dignitates, Capitulum contendit hoc ius etiam post promulgatum Codicem I.C. sibi competere, sive quia in casu res est de privilegio apostolico, quod vi canonis 4 eiusdem Codicis integrum manet, quippe quod non expresse revocatum, sive quia Bulla Nicolai V *Apostolicae*, edita duobus annis post Bullam *Inter cetera* Eugenii IV, spectari debet uti istius perfectio et complementum, ac proinde privilegia in eo sancita, uti in actu fundationis apposita, censenda sunt.

Contradicente vero Dataria Apostolica, huiusmodi quaestio ab eadem huic Sacrae Congregationi dirimenda remissa est.

ANIMADVERSIONES. — In primis, quod attinet ad ius eligendi canonicos, res satis clara videtur attento praescripto canonis 403, vi cuius, exceptis dignitatibus, ad Episcopum pertinet omnia et singula beneficia et canonicatus in ecclesiis tum cathedralibus tum collegiatis conferre, revocato etiam quolibet contrario privilegio. Agitur in canone de libera collatione Episcopi, non autem de collatione necessaria, seu de institutione canonica quae ius eligendi et praesentandi praesupponit.

Quapropter iure Codicis in re de qua agitur abrogatum est ius speciale quod nititur consuetudine vel privilegio, et ius commune instauratur, quo collatio dignitatum exclusive Sedi Apostolicae reservatur ad normam canonum 396, § 1 et 1435, § 1, collatio autem canonicatuum ad Episcopum pertinet ad normam canonum 403 et 1432. Quod pluries sanxit haec S. Congregatio, ita in *Barulen.* diei 10 iunii 1922 (*Acta Ap. Sed.*, XIV, p. 459), in *Utinen.* diei 10 februarii 1923 (*Acta Ap. Sed.*, XV, p. 544), in *Nicosien.* diei 9 iunii 1923 (*Acta Ap. Sed.*, XVI, p. 432), et in *Ratisbonen.* diei 4 martii 1933 (*Acta Ap. Sed.*, XXVII, p. 341).

Incongruum enim videtur legislatorem ius eligendi canonicos Capitulis abstulisse sed integrum eisdem canonicis servasse ius eligendi dignitates, quae sunt maioris momenti atque Sanctae Sedi reservatae, praesertim quia patet mentem legislatoris in subiecta materia fuisse Ecclesiae conferre omnimodam libertatem in collatione beneficiorum, salva tamen lege fundationis.

Immerito autem Capitulum censet haec privilegia ex lege fundationis repetenda esse, cum constet in casu Summos Pontifices non fundasse, sed tantum erexisse vel instituisse canonicatus et dignitates in memorata Collegiata Catanensi. Nec Bulla Nicolai V *Apostolicae* haberi potest uti perfectio et complementum Bullae *Inter cetera* Eugenii IV, cum hac Bulla Capitulum integre in suo esse fuerit constitutum, et subsequenti Bulla Pontifex Nicolaus V privilegia Capituli tantummodo ampliaverit et extenderit.

RESOLUTIO. — Proposito igitur in plenariis Comitiis diei 15 iunii 1940 dubio: *An ius Capituli collegialis B. Mariae de Eleemosyna eligendi canonicos et dignitates sustineatur in casu*, E.mi Patres huius S. Congregationis responderunt: *Negative.*

Quam resolutionem Dominus noster Pius Pp. XII in Audientia diei 18 eiusdem mensis iunii, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. BRUNO, *Secretarius.*

ISTITUZIONE DI UNA CASSA DI SOVVENZIONI PER IL CLERO BISOGNOSO-INVALIDO

Roma, 1° luglio 1941

Eccellenza Reverendissima,

Preoccupata delle condizioni sempre più disagiate e spesso del tutto misere di gran parte del benemerito Clero d'Italia, questa Sacra Congregazione del Concilio più volte ha consigliato ed esortato gli Ecc.mi Ordinari diocesani d'Italia a promuovere e favorire opportuni provvedimenti al riguardo. Così la istituzione di *Case ecclesiastiche* e le altre provvidenze per il Clero, tra cui quella del *Sanatorio in Arco*, hanno arrecato non indifferente contributo ed aiuto alla soluzione del grave problema ed aperto anche la via ad ulteriori e più adeguati provvedimenti.

Insistendo ora nella nobile e quanto mai urgente iniziativa di ricercare un modo per cui il Clero indigente-invalido possa almeno far fronte alle più elementari ed inderogabili necessità della vita, e nell'intento anche di incoraggiare il Clero giovane e sano ad attendere con maggior tranquillità e serenità all'adempimento dei propri doveri ecclesiastici, questa Sacra Congregazione, con la sovrana e benevola approvazione del Santo Padre, è venuta nella determinazione di costituire una *Cassa di sovvenzioni per il Clero bisognoso-invalido d'Italia*, assumendone anche la relativa gestione.

Per la dotazione ed il funzionamento di tale Cassa si stabilisce che l'annuo contributo di un centesimo per abitante che, a norma della Circolare dell'8 dicembre 1936, le Diocesi d'Italia sinora erogavano a favore del Sanatorio del Clero, dalla data della presente Circolare venga elevato a centesimi cinque.

Calcolandosi pertanto la popolazione di cotesta Diocesi in .... abitanti, il rispettivo contributo annuo viene fissato in L. .....

Tale contributo l'Eccellenza Vostra si compiacerà di inviare a questo Sacro Dicastero a semestri posticipati, cioè, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1941 entro il mese di gennaio 1942; per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1942 entro il mese di luglio 1942: e così di seguito.

Sarà poi premurosa cura di questo Sacro Dicastero di distribuire le sovvenzioni, su parere e per il tramite dell'Eccellenza Vostra, secondo le particolari necessità di ogni Sacerdote bisognoso-invalido di cotesta Diocesi, non solo se degente in Case ecclesiastiche o in altri pii Ricoveri, ma anche se vivente a domicilio.

Per la raccolta del suaccennato contributo l'Eccellenza Vostra, oltre ad altre industrie che le suggerirà il Suo pastorale zelo, potrà ricorrere ai seguenti mezzi:

a) promuovere una *Colletta annua*, specialmente tra il Clero meglio provvisto ed il Laicato cattolico più agiato, salvo pubblicare le relative offerte nel *Bollettino diocesano*;

b) indire in ogni chiesa, anche esente, una *Giornata per il Clero bisognoso-invalido* in qualche festa più solenne dell'anno, opportunamente preparandola perchè dia i migliori risultati, e avvalendosi dell'opera dei soci dell'Azione cattolica;

c) operare nel caso che fosse necessario di completare il contributo di cui sopra, qualche parziale prelievo della duplice percentuale del 2 % sui benefici ecclesiastici e sui depositi fiduciari, nonchè dall'eventuale reddito del sussidio caritativo.

E infine, allo stesso scopo, questa Sacra Congregazione si dichiara fin da ora propensa a permettere, su richiesta dell'Eccellenza Vostra, che s'imponga anche qualche speciale pensione sui benefici meglio provvisti.

In tal modo e con siffatta intesa questo Sacro Dicastero nutre fiducia che l'Eccellenza Vostra vorrà di buon grado, e potrà senza soverchia difficoltà, accettare ed affrontare il richiesto sacrificio. Esso varrà certamente ad acquistare ai Sacri Pastori un nuovo e più prezioso titolo di benemerenza e di provvidenza verso il proprio Clero, specialmente indigente-invalido, in un'epoca, come l'attuale, in cui tanto sviluppo vanno meritatamente assumendo le istituzioni di assistenza e di previdenza sociale.

Ed è pure lecito sperare che il popolo fedele, per parte sua, concorrerà volonterosamente a quest'atto di squisita carità cristiana e di grata riverenza verso il suo benemerito Clero, che trovasi bene spesso logoro, più che dagli anni, dalle estenuanti fatiche del suo diuturno lavoro in bene delle anime.

Imploro pertanto dal Signore sull'Eccellenza Vostra, sul Clero e popolo alle Sue pastorali cure affidato il degno guiderdone ed ogni copia di celesti benedizioni e consolazioni.

E mentre La prego di un cortese cenno di riscontro al riguardo, con sensi di particolare ossequi mi pregio professarmi

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma

aff.mo come fratello
F. Card. Marmaggi, *Prefetto*

G. Bruno, *Segretario*

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Approvazione definitiva delle Costituzioni dell'Istituto delle Religiose di nostra Signora del Carmelo

(*Anal. Ord. Carmel.*, iul.-decem. 1940).

Institutum Religiosarum a Nostra Domina Carmeli, cuius domus princeps exstat in Archidioecesis Florentin., Constitutionum approbationem die 27 februarii 1933, experimenti causa, ad septennium a S. Sede obtinuit. Cum autem Institutum ipsum in dies floresceret uberioribus fructibus in bonum Ecclesiae, Superiorissa Generalis cum suo Consilio approbationem definitivam Constitutionum a S. Sede humillime expostulavit. SS.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XII, in Audientia die secunda iulii 1940, concessa E.mo Cardinali Praefecto S. Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae attentis litteris commendatitiis Antistitum locorum, in quorum dioecesibus domus Instituti inveniuntur, praesertim E.morum Cardinalium Vicarii Urbis et Archiepiscopi Florentin., auditoque voto Commissionis Rev.morum Consultorum, Constitutiones cum quibusdam mutationibus et additamentis, quarum exemplar in archivo praefatae S. Congregationis asservatur, definitive approbare et confirmare benigne dignatus est, prout praesentis decreti tenore eaedem Constitutiones approbantur et confirmantur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die mense et anno ut supra.

L. ✠ S.

V. Card. La Puma, *Praefectus.*

Fr. L. H. Pasetto, *Secretarius.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Romana seu Varsavien.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria di Gesù del Buon Pastore, al secolo Francesca de Siedliska, fondatrice dell'Istituto della S. Famiglia di Nazareth. 4 dicembre 1940 (*A.A.S.*, 1941, p. 166).

II. *Verulana.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria Fortunata Viti, Monaca conversa professa dell'Ordine di S. Benedetto. 5 febbraio 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 168).

Facoltà di cantare o leggere la Messa votiva della B. V. del Monte Carmelo

(*Anal. Ord. Carmel.*, iul.-decem. 1940)

O: 118/940

Beatissime Pater,

Fr. Antonius Franco, Procurator Gen. Carmelitarum Antiquae Observantiae, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, praehabito consensu Consilii Generalis, humillime petit ut singulis in annum sabbatis, in ecclesiis ad Ordinem pertinentibus et in aliis Kalendario Ordinis legitime utentibus, una Missa votiva de B.M.V. de Monte Carmelo, decantari vel legi valeat cum *Gloria* et *Credo*, unica oratione, sine commemorationibus et collectis alias dicendis, iis sabbatis exceptis in quibus occurrat festum Domini sub ritu duplicis maioris primae classis, vel infra Octavas Nativitatis Domini, Epiphaniae, Paschae, Pentecostes et Corporis Christi, itemque Vigilia Nativitatis Domini, quando in sabbatum incidit, Vigilia Pentecostes ac Festum, Vigilia aut Octava Deiparae Virginis, quibus in casibus Missa erit de respectivo Festo, vel Vigilia, vel Octava occurrente, servatis rubricis peculiaribus Missae votivae de B.M.V. de Monte Carmelo, supra relatis, omisso *Gloria* quando Missa celebratur in paramentis violaceis.

Sacra Rituum Congregatio, attentis expositis, auctoritate sibi specialiter a SS.mo D. N. Pio Pp. XII, benigne annuit pro gratia ad quinquennium, rubricis servatis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 11 octobris 1940.

L. ✠ S.

C. Card. Salotti, *Secretarius*
H. Dante, *Substitutus*

S. Maurizio Martire è dichiarato Patrono degli Alpini

(*L'Alpino*, Roma, 1° agosto 1941)

In data 2 luglio 1941 la S. C. dei Riti, dietro istanza del Comando degli Alpini dell'Esercito Italiano, ha concesso come Patrono al medesimo Corpo il Martire S. Maurizio della Legione Tebana.

Ecco la motivazione del decreto: « E' particolare compito di quel Corpo dell'Esercito Italiano che prende il nome di *Alpini* salire le vette dei monti e difendere i confini della Patria tra difficoltà asperrime e contro le forze avverse della natura. Perciò in mezzo a così grandi pericoli, dai quali gli Alpini sono da ogni parte insidiati, è quanto mai opportuno che abbiano

un celeste Patrono deputato in certo modo alla loro custodia e difesa e gli esempi della cui vita morale gli siano di sprone a compiere il proprio dovere. Il Comando degli Alpini scelse con voto unanime come Patrono S. Maurizio, il quale, intrepido condottiero della Legione Tebana, combattè da prode per la Patria e cadde fra le Alpi, Martire di Cristo, ed è anche venerato con particolare culto da alpestri popolazioni. Ora per promuovere e dare incremento alla devozione verso l'inclito atleta di Cristo ed ottenerne il valido patrocinio, il Comando stesso presentò vive istanze alla Santità di N. S. Pio Pp. XII affinchè dichiarasse e costituisse il medesimo Santo Martire Patrono presso Dio degli Alpini. Sua Santità, accogliendo di buon animo questa preghiera, si è benignamente degnato dichiarare e costituire il Santo Martire Maurizio celeste Patrono presso Dio degli Alpini dell'Esercito Italiano ».

Come si legge nel numero di agosto de *L'Alpino*, — organo del 10° Reggimento Alpini, cioè dei Reduci Alpini, — l'Eminentissimo Card. Carlo Salotti, che quale Prefetto della S. C. dei Riti aveva presentata al S. Padre l'istanza, comunicando al Comando degli Alpini la grazia ottenuta, così si esprimeva: « Il Santo Padre con atto di speciale benevolenza ha appagato la bella aspirazione delle Penne Nere, che così potranno ispirarsi agli esempi eroici di quel Martire invitto e invocarne il valido patrocinio ».

Furono gli Alpini stessi a desiderare di avere un loro particolare Patrono ed a tal fine il 15 luglio 1938 fu indetto un *referendum* fra i Cappellani dei Battaglioni Alpini perchè loro stessi designassero il Santo che paresse più adatto. Alcuni proposero S. Francesco d'Assisi, che poi il Santo Padre diede a primario Patrono d'Italia. Altri fecero il nome di S. Bernardo di Mentone (1091) che predicò la prima crociata e visse quasi tutta la sua vita sulle Alpi Occidentali, dove lo ricordano ancora i celebri Ospizi del Piccolo e del Grande S. Bernardo; ma egli da Pio XI era già stato dato come Patrono agli Alpinisti Italiani e quindi non avrebbe potuto dirsi Patrono proprio degli Alpini. Fu proposto anche S. Martino Vescovo di Tours (400), ma è già Patrono della Fanteria. Ebbe indicazioni anche il celebre Martire S. Sebastiano, cittadino milanese e ufficiale dell'esercito romano, caduto martire per ordine di Diocleziano sotto le frecce delle guardie pretoriane. San Leone Magno (461), che stornò dall'Italia il flagello di Attila, ebbe pure i suoi voti, ed altri ne raccolse il legionario S. Chiaffredo, bruciato vivo per la sua fede sul Monviso. Anche la Madonna raccolse molti suffragi; ma essa è già onorata su tutte le Alpi dagli Alpini sotto i più vari nomi, da quello del Rocciamelone a quello del Grappa.

Fra tutti, fin dal primo momento attirò l'attenzione S. Maurizio, ed in conclusione ebbe la preferenza, in quanto fu celebre Martire, intrepido combattente per la Patria e per Cristo, soldato alpinista di una legione alpina e venerato in regioni alpine, ed è anche Patrono della Casa Savoia.

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Programma pel Corso di cultura militare e di assistenza sanitaria nei Seminari

Roma, 4 luglio 1941

Eccellenza Reverendissima,

come già avemmo a notificare all'E. V. Rev.ma con lettera circolare del 23 febbraio 1940 (n. 131/24/47), questa S. Congregazione ha disposto che in ogni Seminario venga istituito il Corso di cultura militare e di assistenza sanitaria. Allo scopo di dare a tale Corso un definitivo ordinamento, si è venuti nella determinazione di fissarne il programma come segue:

1) Il Corso avrà la durata di tre anni (1° e 2° Liceo e 3° Teologia) con un ciclo di circa 10 lezioni annuali. Tali lezioni potranno essere impartite o durante l'anno scolastico o, se sembrerà più opportuno, durante il periodo delle vacanze estivo-autunnali.

2) Alla fine del 2° anno gli alunni dovranno superare gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità all'impiego di Aiutante di Sanità.

I Anno (1° Liceo): *Nozioni di Cultura militare*

1. *Le Forze Armate*:
   a) Esercito (diverse armi, specialità, servizi);
   b) Marina (compiti e categorie di naviglio);
   c) Aviazione (ordinamento, vari tipi di apparecchi);
   d) Altri Corpi armati (Guardia di Finanza, M.V.S.N., Pubblica Sicurezza).
2. *Nozioni di disciplina militare.*
3. *G. I. L.*, o *pre-militare.*

II Anno (2° Liceo): *Servizio Sanitario nelle Forze Armate*

1. *Norme generali d'igiene. L'igiene negli ospedali e nei paesi tropicali.*
2. *Ordinamento sanitario militare*:
   a) servizio sanitario territoriale;
   b) stabilimenti sanitari militari;
   c) ordinamento degli ospedali militari;
   d) servizio interno degli ospedali.
3. *Norme per gli infermieri e per gli Aiutanti di Sanità*:
   a) nozioni preliminari;
   b) primi soccorsi;
   c) servizio degli infermieri;
   d) servizio degli Aiutanti di Sanità;
   e) nozioni profilattiche, mediche, terapeutiche.

III Anno (3° Teologia): *Assistenza spirituale religiosa nelle Forze Armate*

1. *Cappellani Militari* (storia, ordinamento organico, giurisdizione, posizione giuridico-economica, disciplina, divisa).

2. *Il servizio religioso nelle Forze Armate*:

a) assistenza religiosa alle truppe, negli stabilimenti sanitari militari di pena;

b) funzioni religiose;

c) partecipazione ai campi e alle manovre;

d) scuole e accademie militari;

e) servizio dei Cappellani della M.V.S.N. e della G.I.L.;

f) attività varie.

3. *Norme di vita pastorale*:

a) commento all'Esortazione Apostolica di Pio XII;

b) facoltà concesse ai Cappellani Militari;

c) norme pratiche.

Il libro di testo è il volume « L'assistenza sanitaria e spirituale nelle Forze Armate » edito recentemente dalla S.E.I. a cura dell'Ordinariato Militare per l'Italia.

Con sensi di venerazione mi professo

dell'E. V. Rev.ma
dev.mo nel Signore

G. Card. Pizzardo, *Prefetto*
Ernesto Ruffini, *Segretario*

Agli Eccellentissimi
Ordinari d'Italia

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Nuove Indulgenze per l'Azione Cattolica

Con Rescritto del 2 luglio 1941 la Sacra Penitenzieria Apostolica, in favore delle Suore che aiutano con la loro assistenza le Associazioni di A. C., e prestano la loro opera nelle loro adunanze, giornate e settimane sociali, ritiri e pii esercizi ha concesse *ad septennium* le seguenti indulgenze:

A. *Parziale di 300 giorni* per ogni opera di pietà o carità, che almeno col cuore contrito compiranno a vantaggio dell'A. C.

B. *Plenaria*, alle solite condizioni,

1) al termine dei corsi di cultura e di propaganda intorno all'A. C. tenuti per Suore e chiusi con una opportuna funzione religiosa;

2) due volte al mese, se svolgeranno o terranno istruzioni o adunanze periodiche, almeno due volte al mese, in favore degli ascritti all'A. C.;

3) una volta al mese, alla chiusura del ritiro mensile, se vi avranno partecipato assistendo gli ascritti che vi avranno preso parte;

4) nelle feste del S. Cuore di Gesù, di Cristo Re, dell'Immacolata Concezione, Annunciazione e Assunzione di M. SS.ma, di S. Francesco d'Assisi e di tutti i Ss. Patroni delle singole Organizzazioni;

5) se interverranno ai suffragi per le anime dei Sacerdoti e Suore Assistenti, Dirigenti e Soci di A. C.

P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Responsa ad proposita dubia

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 173)

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. De iure funerandi

D. An sub verbis canonis 1233, § 1: *clerici ... ipsi ecclesiae addicti*, veniant etiam ecclesiae cathedralis vel collegialis capitulares, qua tales.

R. Negative.

II. De separatione coniugum

D. An causae separationis coniugum recensendae sint inter causas nunquam transeuntes in rem iudicatam, de quibus in canonibus 1903 et 1989.

R. Affirmative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 8 aprilis, anno 1941.

L. ✠ S.

M. Card. Massimi, *Praeses.*

I. Bruno, *Secretarius.*

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

Circolare su lo studio scientifico delle Sacre Scritture (*)

N. 58/41

Roma, 20 agosto 1941

Rev.mo Padre,

Consta alla Pontificia Commissione per gli Studi Biblici che, settimane or sono, venne spedito agli E.mi Membri del Sacro Collegio, agli Ecc.mi Ordinari d'Italia e ad alcuni Superiori Generali di Ordini Religiosi un opuscolo anonimo intitolato: *Un gravissimo pericolo per la Chiesa e per le anime. Il sistema critico-scientifico nello studio e nell'interpretazione della Sacra Scrittura, le sue deviazioni funeste e le sue aberrazioni* (48 pagine in 8°).

L'opuscolo reca in testa l'iscrizione: « Vale come manoscritto. Riservatissima di coscienza ». Ma di fatto, con patente contradizione, fu spedito attraverso tutta la Penisola in buste aperte.

Inoltre al fondo dell'ultima pagina ha la dichiarazione: « Copia conforme dell'esposto presentato al Santo Padre Pio XII ». Poichè è verissimo questo, non occorre altro a dimostrare la sconvenienza, — e la Paternità Vostra Rev.ma l'avrà sicuramente rilevata subito — di spedire contemporaneamente a Sua Santità ed a molte persone ecclesiastiche un documento con l'intento di presentarlo all'esame del Sommo Pontefice.

I due semplici fatti bastano a dimostrare quanto l'autore dell'opuscolo, chiunque sia, manchi di giudizio, di prudenza e di riverenza, e potrebbero dispensare da altri rilievi. Tuttavia, nel timore che certe accuse o insinuazioni possano turbare qualche Pastore e distoglierlo dal proposito di procurare ai suoi futuri sacerdoti quel sano e giusto insegnamento della Sacra Scrittura, che sta grandemente a cuore del Sommo Pontefice, gli E.mi Padri componenti la Pontificia Commissione per gli Studi Biblici, convenuti in adunanza plenaria per l'esame del caso, hanno deciso di sottoporre alla benevola attenzione della Paternità Vostra Rev.ma le seguenti considerazioni.

L'opuscolo vuole essere una difesa di una certa esegesi detta di *meditazione;* ma è soprattutto una virulenta accusa dello *studio scientifico delle Sacre Scritture*: esame filologico, storico, archeologico, ecc. della Bibbia altro non sono che razionalismo, naturalismo, modernismo, scetticismo, atei-

(*) Sebbene questa Circolare abbia un carattere occasionale e non sia stata pubblicata negli *Acta Ap. Sedis*, tuttavia, data la sua importanza dal punto di vista dottrinale, riteniamo utilissimo portarla a cognizione dei nostri lettori.

smo, ecc.; a capir bene la Bibbia, bisogna lasciare libero corso allo spirito, quasi che ognuno fosse in personale comunione con la divina Sapienza, e ricevesse dallo Spirito Santo speciali lumi individuali, come pretesero i primitivi protestanti. Perciò l'anonimo con estrema violenza attacca persone ed istituti scientifici pontifici; denigra lo spirito degli studi biblici scientifici, « spirito maledetto di orgoglio, di presunzione e di superficialità, palliata da accigliata indagine e da ipocrita scrupolosità della lettera » (p. 40); disprezza l'erudizione, lo studio delle lingue orientali e delle altre scienze ausiliarie, e trascorre a gravi errori circa i principi fondamentali dell'ermeneutica cattolica consentanei alla nozione teologica della ispirazione biblica, misconoscendo la dottrina dei sensi delle Sacre Scritture, e trattando con somma leggerezza il senso letterale e la sua accurata indagine; da ultimo, come se ignorasse la storia dei testi originali e delle versioni antiche, nonchè la natura e l'importanza della critica testuale, propugna una falsa teoria sull'autenticità della Volgata.

Poichè sarebbe fuor di luogo e poco riverente verso Pastori e Maestri della Chiesa, ritornare sopra le nozioni primordiali dell'ispirazione e dell'ermeneutica biblica, basti porre di fronte alle pretese dell'anonimo qualcuna delle più recenti disposizioni della Santa Sede sullo studio scientifico della Sacra Scrittura, da Leone XIII in poi.

1. *Del senso letterale.* — L'anonimo benchè affermi *pro forma* che il senso letterale è la « base dell'interpretazione biblica » (pag. 6), di fatto preconizza una esegesi assolutamente soggettiva e allegorica, giusta l'ispirazione personale o piuttosto secondo la fantasia più o meno vivace e feconda di ognuno. Ora se è proposizione di fede da tenersi per principio fondamentale, che la Sacra Scrittura contiene, oltre al senso letterale, un senso spirituale o tipico, come ci è insegnato dalla pratica di Nostro Signore e degli Apostoli, tuttavia non ogni sentenza o racconto contiene un senso tipico, e fu un eccesso grave della scuola alessandrina di voler trovare dappertutto un senso simbolico, anche a dànno del senso letterale e storico. Il senso spirituale o tipico, oltre che fondarsi sopra il senso letterale, deve provarsi sia dall'uso di Nostro Signore, degli Apostoli o degli scrittori ispirati, sia dall'uso tradizionale dei Santi Padri e della Chiesa, specialmente nella sacra liturgia, perchè « lex orandi, lex credendi ». Un'applicazione più larga dei testi sacri potrà bensì giustificarsi collo scopo dell'edificazione in omilie ed in opere ascetiche; ma il senso risultante anche dalle accomodazioni più felici, quando non sia comprovato com'è detto sopra, non si può dire veramente e strettamente senso della Bibbia nè che fu da Dio ispirato all'agiografo.

Invece l'anonimo, che non fa veruna di queste distinzioni, vuole imporre le elucubrazioni della sua fantasia come senso della Bibbia, come « vere comunioni spirituali della sapienza del Signore » (p. 45), e misco-

noscendo la capitale importanza del senso letterale, calunnia gli esegeti cattolici di considerare « *solo* il senso letterale » e di considerarlo « a modo umano, prendendolo *solo* materialmente, per quello che suonano le parole » (p. 11), anzi di essere « ossessionati dal senso letterale della Scrittura » (p. 46). Egli rigetta in tal modo la regola d'oro dei dottori della Chiesa, così chiaramente formulata dall'Aquinate: « Omnes sensus fundantur super unum, scilicet litteralem, ex quo *solo* potest trahi argumentum » (1ª, q. 1, 10 ad 1); regola che i Sommi Pontefici sancirono e consacrarono quando prescrissero che, prima di tutto, si cerchi con ogni cura il senso letterale. Così per es. Leone XIII nella Enciclica *Providentissimus Deus*: « Propterea cum studio perpendendi quid ipsa verba valeant, quid consecutio rerum velit, quid locorum similitudo aut talia cetera, externa quoque appositae eruditionis illustratio societur » (*Ench. Bibl.*, n. 92), e più avanti: « Praeceptioni illi ab Augustino sapienter propositae, religiose obsequatur (exegeta), videlicet a litterali et veluti obvio sensu minime discedendum, nisi qua eum vel ratio tenere prohibeat vel necessitas cogat dimittere » (*Ench. Bibl.*, n. 97). Così pure Benedetto XV nell'Enciclica *Spiritus Paraclitus*: « Ipsa Scripturae verba perdiligenter consideremus, ut certo constet quidnam sacer scriptor dixerit » (*Ench. Bibl.*, n. 498); dove, illustrando l'esempio e i principi esegetici del « Doctor maximus in exponendis Sacris Scripturis », S. Girolamo, il quale « litterali seu historica significatione in tuto collocata, interiores altioresque rimatur sensus, ut exquisitiore epulo spiritum pascat » (*ib.*, n. 499), raccomanda che gli esegeti « *modeste temperateque* e litterali sententia ad altiora exsurgant » (*ib.*, n. 499). Ambedue finalmente i Sommi Pontefici, Leone XIII e Benedetto XV, insistono con le stesse parole di S. Girolamo, sul dovere dell'esegeta: « commentatoris officium esse non quid ipse velit sed quid sentiat ille, quem interpretatur, exponere » (*ib.*, n. 91 et 500).

2. — *Dell'uso della Volgata.* — Anche più palpabile è l'errore dell'anonimo circa il senso e l'estensione del decreto Tridentino sull'uso della Volgata latina. Il Concilio Tridentino, contro la confusione cagionata dalle nuove traduzioni in latino e in vernacolo allora propalate, volle sancito l'uso pubblico, nella Chiesa Occidentale, della versione latina comune giustificandolo dall'uso secolare fatto dalla Chiesa stessa, ma non pensò per nulla menomare l'autorità delle versioni antiche adoperate nelle Chiese Orientali, di quella segnatamente dei LXX usata dagli stessi Apostoli, e meno ancora l'autorità dei testi originali, e resistette ad una parte dei Padri, che volevano l'uso esclusivo della Volgata come sola autorevole. Ora l'anonimo sentenzia che in virtù del decreto Tridentino si possiede nella versione latina un testo dichiarato superiore a tutti gli altri, rimprovera gli esegeti di voler interpretare la Volgata con l'aiuto degli originali e delle altre versioni antiche.

Per lui il decreto dà la « certezza del Sacro Testo », così che la Chiesa non ha bisogno di « ancora ricercare l'autentica lettera di Dio » (pag. 7), e ciò non soltanto *in rebus fidei et morum*, ma in tutti i rispetti (anche letterari, geografici, cronologici, ecc.). La Chiesa con quel decreto ci ha dato « il Testo autentico e ufficiale, dal quale non è lecito discostarsi » (pag. 6), e fare la critica testuale è un « mutilare la Sacra Scrittura » (pag. 8), è un sostituirsi con presunzione alla sua autorità (della Chiesa), che sola può presentarci un testo autentico, e sola ce lo presenta difatti col citato decreto del Concilio di Trento » (pag. 28): ogni operazione critica circa il testo biblico, quale viene presentato nella Volgata, è « il libero esame, anzi il farnetico esame personale, sostituito all'Autorità della Chiesa » (pag. 9).

Ebbene tale pretesa non è soltanto contro il senso comune, il quale non accetterà mai che una versione possa essere superiore al testo originale, ma è anche contro la mente dei Padri del Concilio, quale appare dagli Atti; il Concilio anzi fu consapevole della necessità di una revisione e correzione della Volgata medesima, e ne rimise l'esecuzione ai Sommi Pontefici, i quali la fecero, come fecero, secondo la mente dei più autorevoli collaboratori del Concilio stesso, una edizione corretta dei LXX (sotto Sisto V), e poi ordinarono quella del Vecchio Testamento ebraico e del Nuovo Testamento greco, incaricandone commissioni apposite. Ed è apertamente contro il precetto dell'Enciclica *Providentissimus*: « Neque tamen non sua habenda erit ratio reliquarum versionum; quas christiana laudavit usurpavitque antiquitas, maxime codicum primigeniorum » (*Ench. Bibl.*, n. 91).

Insomma il Concilio Tridentino dichiarò « autentica » la Volgata in senso giuridico, cioè riguardo alla « vis probativa in rebus fidei et morum », ma non escluse affatto possibili divergenze dal testo originale e dalle antiche versioni, come ogni buon libro d'Introduzione Biblica espone chiaramente secondo gli Atti del Concilio medesimo.

3. *Della critica testuale.* — Con l'idea sopra esposta, del valore, pressochè unico, della Volgata, e minimo o quasi nullo dei testi originali e delle altre versioni antiche, non fa meraviglia che l'anonimo neghi la necessità e l'utilità della critica testuale, non ostante che le recenti scoperte di testi preziosissimi abbiano confermato il contrario. Poichè « è la Chiesa che ci presenta e garantisce il Testo Sacro » (pag. 10), fare della critica testuale è « trattare il libro divino come un libro umano » (pag. 23), e l'unico uso che si può fare del testo originale e delle antiche versioni è di consultarli « in qualche difficoltà da illuminare » (pag. 6); il testo greco non può « far fede » contro un altro testo e « contro lo stesso testo ufficiale della Chiesa » (pag. 8), e « non si possono in nessun modo espungere... dal Testo, non solo della Chiesa (= Volgata), ma da quello originale, interi tratti o interi versetti » (pag. 7), dunque nemmeno se assenti dalla primitiva tradizione di esso e penetràtivi di poi; tentare di stabilire il Sacro Testo con

mezzi critici è un « massacrare » la Bibbia (pag. 9). Indi le parecchie pagine dell'opuscolo, piene di invettive contro il « criticismo scientifico », « naturalismo », « modernismo ».

Che la scienza biblica cattolica, dai tempi di Origene e di San Girolamo fin alla « Commissione per la revisione della Volgata », istituita proprio dal Papa dell'Enciclica *Pascendi*, si sia affaticata a stabilire la forma più pura possibile del testo originale e delle versioni, compresa (per non dire anzitutto) la Volgata; che Leone XIII fortemente raccomandi: « Artis criticae disciplinam, quippe percipiendae penitus hagiographorum sententiae PERUTILEM, Nobis VEHEMENTER probantibus, nostri excolant... Hanc ipsam facultatem, adhibita loco ope heterodoxorum, Nobis non repugnantibus, iidem exacuant » (Litt. Apost. *Vigilantiae*, *Ench. Bibl.*, n. 135); che la Pontificia Commissione Biblica abbia risposto che, nel Pentateuco (e « servatis servandis » anche in altri libri biblici: cf. il decreto *De Psalmis*, *Ench. Bibl.*, n. 345) si possa ammettere « tam longo saeculorum decursu nonnullas... modificationes obvenisse, uti: additamenta post Moysi mortem vel ab auctore inspirato apposita, vel glossas et explicationes textui interiectas; vocabula quaedam et formas e sermone antiquato in sermonem recentiorem translatas: mendosas demum lectiones vitio amanuensium adscribendas, de quibus fas sit ad normas artis criticae disquirere et iudicare » (Decr. *De Mosaica authentia Pentateuchi*, d. d. 27 iunii 1906, *Ench. Bibl.*, n. 177); che il Santo Officio abbia permesso e permetta agli esegeti cattolici di discutere la questione del *Comma Ioanneum* e, « argumentis hinc inde accurate perpensis, cum ea, quam rei gravitas requirit, moderatione et temperantia, in sententiam genuinitati contrariam inclinare » (Declaratio S. Officii, d. d. 2 iunii 1927, *Ench. Bibl.*, n. 121): tutto questo dimentica o dissimula l'autore dell'opuscolo per rendere oggetto di orrore l'opera degli esegeti cattolici, i quali, fedeli alle tradizioni cattoliche ed alle norme inculcate dalla suprema autorità ecclesiastica, provano, col fatto medesimo dei loro austeri e penosi lavori di critica testuale, in quanta venerazione tengano il Testo Sacro.

4. *Dello studio delle lingue orientali e delle scienze ausiliarie.* — Muovono a commiserazione ed insieme a indignazione la leggerezza e l'arroganza incredibile, con cui l'anonimo ne parla. « L'Ebraico, il Siriaco, l'Aramaico » sarebbero soltanto materie d'orgoglio degli « scientifici » (pag. 4), « sfoggio dell'erudizione » (pag. 14); « l'orientalismo si è mutato in vero feticismo », e « la sapienza orientalista moderna è spesse volte discutibilissima » (pag. 46). Tanto disprezzo, nato fatto per alienare gli spiriti dal duro studio e per fomentare la leggerezza e la disinvoltura nel trattamento dei libri divini, col risultato inevitabile di sminuire la riverenza somma e la totale soggezione dovute ad essi ed il salutare timore di farne un uso meno conveniente, è in pieno contrasto con la tradizione della Chiesa, la quale, dai tempi di S. Girolamo fin ai nostri, ha favorito lo studio delle lingue orientali, sapendo

che « Sacrae Scripturae magistris NECESSE EST... eas linguas cognitas habere, quibus libri canonici sunt primitus ab hagiographis exarati » (Leone XIII, Enciclica *Providentissimus Deus*, *Ench. Bibl.*, n. 103), e raccomandato « ut omnibus in Academiis... de ceteris item antiquis linguis, maxime semiticis, deque congruente cum illis eruditione, sint magisteria » (*ibid.*), ed esorta a curare, « ut minore in pretio ne sint apud nos quam apud externos, linguarum veterum orientalium scientia » (Leone XIII, Litt. Apost. *Vigilantiae*, *Ench. Bibl.*, n. 133). L'anonimo dimentica che lo studio delle lingue bibliche, del greco e dell'ebraico, raccomandato da Leone XIII per le Accademie teologiche, vi è stato reso obbligatorio da Pio X (*Ench. Bibl.*, n. 171); e che tal legge è riportata nella costituzione *Deus scientiarum Dominus* (art. 33-34; *Ordinationes*, art. 27, I).

Naturalmente lo studio delle lingue orientali e delle scienze ausiliarie non è, per gli ESEGETI, fine a se stesso, ma ordinato all'intelligenza ed esposizione precisa e chiara della parola divina, affinchè se ne alimenti al possibile la vita spirituale. In tale senso, e non per una gretta pedanteria nè per una mal celata diffidenza contro l'intelligenza spirituale, si raccomanda ed inculca la ricerca del senso letterale con i sussidi della filologia e della critica, e si disapproverebbe chi se ne valesse con eccesso, ed esclusivamente, peggio se abusivamente, quasi non fosse divino il libro. Ma allo stesso tempo non si può permettere che col pretesto dell'abuso si attenti di rendere sospetto e di togliere l'uso dei veri principi esegetici: « abusus non tollit usum ».

All'opuscolo l'autore ha aggiunto quattro pagine col titolo « Conferme tratte dall'Enciclica *Pascendi* », come a porre la sua sciagurata impresa sotto il patronato del Santo Pontefice Pio X. Accorgimento infelice, perchè, se l'insegnamento della Sacra Scrittura ebbe da Leone XIII nell'Enciclica *Providentissimus Deus* la *Magna Charta*, che richiamava sull'importantissimo soggetto l'attenzione della Chiesa intera, fu Pio X che diede, di propria personale iniziativa, l'assetto definitivo a quell'insegnamento, specialmente in Roma ed in Italia, avendo Egli, nella sua esperienza di Vescovo, osservato da vicino e le deficienze dell'insegnamento biblico e gli effetti disastrosi che ne derivavano. Cominciò infatti coll'istituire, soltanto pochi mesi dopo l'elezione, il 23 febbraio 1904, i gradi di licenza e laurea in Sacra Scrittura, ben sapendo che la creazione dei titoli speciali era mezzo efficace ad ottenere che studenti si dedicassero in modo speciale allo studio di essa. Non potendo poi, per mancanza di mezzi, fondare immediatamente l'istituto di alti studi biblici al quale pensava, Pio X incoraggiò, nel 1906, l'insegnamento della Sacra Scrittura nel Pontificio Seminario Romano, approvò, negli anni 1908 e 1909, la creazione di un insegnamento superiore di Sacra Scrittura nella Gregoriana e nell'Angelicum, e, finalmente, creava

nello stesso anno 1909 il Pontificio Istituto Biblico, la cui opera non ha cessato di svilupparsi sotto gli occhi dei Sommi Pontefici con una continuità di direttive così evidente da non esigere dimostrazione. Quanto l'Istituto Biblico abbia fatto per promuovere il progresso dello studio della Sacra Scrittura specialmente in Italia, lo dimostrano il numero degli alunni ed uditori di nazionalità italiana, e quello degli ascritti alle Settimane Bibliche, ogni anno convocate con frequenza e con frutti crescenti. Fu Pio X ancora che fissò le direttive dello studio della Sacra Scrittura nei Seminari, quando pubblicò la lettera apostolica *Quoniam in re biblica* del 27 marzo 1906 (*Ench. Bibl.*, nn. 155-173), e provvide all'applicazione di esse nei Seminari d'Italia con lo speciale programma della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari in data del 10 maggio 1907.

Non occorre insistere oltre: checchè sia dell'autore dell'esposto, e delle sue mire, lo studio della Sacra Scrittura deve continuare, anche nei Seminari d'Italia secondo le direttive date dagli ultimi Sommi Pontefici, perchè oggi, non meno di ieri, importa che i Sacerdoti e ministri della Parola di Dio siano ben preparati, e capaci di dare risposte soddisfacenti, non soltanto sulle quistioni del dogma e della morale cattolica, ma anche alle difficoltà proposte contro la verità storica e la dottrina religiosa della Bibbia, particolarmente del Vecchio Testamento. Perciò piace terminare con le stesse parole con cui Benedetto XV di s. m., chiudeva l'Enciclica *Spiritus Paraclitus*: « Exegetae sanctissimi (S. Hieronymi) documenta, Venerabiles Fratres, studiose efficite, ut animis clericorum et sacerdotum vestrorum altius insideant; nam vestrum in primis est diligenter revocare eos ad considerandum, quid ab ipsis divini muneris, quo aucti sunt, ratio postulet, si eo non indignos se praestare velint: " labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore ejus, quia Angelus Domini exercituum est " (*Mal.* 2, 7). Sciant igitur, sibi nec studium Scripturarum esse negligendum, nec illud alia via aggrediendum, ac Leo XIII Encyclicis Litteris *Providentissimus Deus* data opera praescripsit » (*Ench. Bibl.*, n. 494).

Il Santo Padre, al Quale è stata sottoposta tutta la questione nell'udienza concessa dalla stessa Sua Santità il 16 agosto 1941 al Rev.mo Segretario della Pontificia Commissione per gli Studi Biblici, Si è degnato di approvare le deliberazioni degli E.mi componenti la Commissione e di ordinare la spedizione della presente lettera.

Assolvendo quindi il compito affidatomi, La prego, Rev.mo Padre, di gradire i sensi del mio omaggio, mentre mi confermo

della Paternità Vostra Rev.ma

dev.mo per servirla

per l'E.mo Card. E. TISSERANT, *Pres.*

G. M. Vosté, O. P., *Segretario*

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

Can. 3 (*)

N. 56: concetto logico dei Concordati; 57-58: concetto politico; 59-68: concetto giuridico; 69-89: storico; 90-93: attuale; 94: formale; 95: essenziale; 96-98: relazione tra il diritto concordatario e quello canonico; 99-103: cessazione dei concordati; 104-106: modificazione dei concordati da parte della prescrizione e della consuetudine; 107: augurio finale.

56. — I primi tre canoni del Codice, enunciati negativamente, precisano che il Codice non modifica i concordati (c. 3), non tratta in via di massima del diritto liturgico (c. 2), e nemmeno intende di obbligare gli orientali (c. 1): questo pareva che avrebbe dovuto essere l'ordine dei primi tre canoni e che pertanto si fosse dovuto salvaguardare anzitutto il diritto pubblico concordatario e liturgico della Chiesa, quindi l'orientale.

(*) Bibliografia: A. Agliardi: *Esame sulla controversia sui concordati* Bergamo 1873; P. Baldi: *De nativa et peculiari indole Concordatorum apud scholasticos interpretes* (lytogr.) Romae 1883; Th. Balve: *Das Concordat nach den Grundsätzen des Kirchenrechts, Staatrechts und Völkerrechts* [2] München 1863; *Kirche und Staat in ihren Vereinbarungen* Regensburg 1881; Barion: *Konkordat und Codex* in *Festschrift U. Stutz* Stuttgart Enke 1938, 371-388; Barruel: *Du pape et ses droits à l'occasion du concordat* Paris 1803; A. Baudrillart: *Quatre cents ans de concordat* Paris 1905; Bauvers: *Dissertatio de concordia sacerdotii et imperii* Lovanii 1723; U. Benigni: *Manuale di stile diplomatico* Firenze Barbera 1920; Mario Bendiscioli: *La politica della S. Sede: direttive, organi, realizzazioni 1918-1938* Firenze 1939; A. Bertola: *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa* Modena Soc. Tip. Mod. 1934; Id.: *Concordato* in *Enciclop. It. Treccani* XI, 79-81; M. Bierbaum: *Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht* Freiburg i. B. 1928; P. Alb. Blat O. P.: *Ius concordatarium postbellicum collatum cum C.I.C.* Romae *Angelicum* 1938; F. Boggiano Pico: *Concetto e natura giuridica dei concordati* in *Il Contenzioso eccl.* 1929, 2°, 19-24; 3°, 34-39; 4°, 49-55; Raoul Bompard: *La conclusion et l'abrogation des concordats* in *Revue Politique et Parlamentaire* vol. 36; A. Bornagius: *Ueber die rechtliche Natur der Concordate nebst Prüfung der in dieser Beziehung aufgestellten Theorien* Leipzig 1870; A. Boudinhon: *Concordat* in *The Encyclopaedia Britannica* [11] New York V, 832-834; Boulay de la Meurthe: *Documents sur la négociation du concordat et sur les autres rapports de la France avec le Saint-Siège* Paris 1891-1905; Emile Bourgeois: *Concordat* in *La Grande Encyclopédie* Paris XII, 310-311; Branden: *Super concordatis inter S. Sedem Apost. et inclytam nationem Germaniae* Coloniae 1600; Bresson: *De la denonciation du concordat* in *Revue Cathol. des Instit. et du Droit* vol. 29; Bruck: *Collection complète des concordats* citato da *La Grande Encyclopédie* Paris XII, 313; che cita anche Bibl. sul concordato tedesco del medio evo, sui concordati francesi e su quegli europei del sec. XIX; M. Brühl: *Ueber d. Character u. d.*

Nessun autore ha pensato di dare l'adeguata spiegazione dell'ordine attuale dei primi tre canoni, che pure discende ovvio dalla natura stessa del Codice: trattando esso del diritto canonico, era naturale che per primo escludesse quello orientale, onorando in tal modo una prassi costante; quindi quello liturgico, che appartiene al diritto pubblico della Chiesa; infine quello concordatario, il quale non è nè canonico, nè civile, « qui

---

wes. Eigenschaften d. Konkordate 1858; Caciano de Azevedo: *Della natura e delle caratteristiche essenziali dei concordati*[2] Roma 1872; L. M. De Bernardis: *Le persone giuridiche ecclesiastiche nei più recenti concordati* in *Il Dir. eccl.* 1941, 15-24; 81-91; 135-145; De Bonald: *Deux questions sur le Concordat de 1801* Paris 1871; Cahen: *De la nature juridique du concordat* in *Rev. de Droit Public* 1898, 220-240; F. Cappello S. I.: *De natura concordatorum* in *Ius Pontificium* 1928, 15, s; 78, s; 1929, 428, s; Id.: *I concordati e le convenzioni coi governi civili secondo la parola del Papa* in *Civiltà Catt.* 1922, 1°, pp. 14-26; Id.: *I diritti e i privilegi tollerati o concessi dalla S. Sede ai Governi Civili* in *Civiltà Cattolica* 1920, 1°, 385-400; 499-510; 1920, 2°, 119-132; 317-328; 1920, 3°, 109-124; Id.: *Summa iuris publici eccl.ci* Romae 1932, 400-474; Càrdenas: *Estudios històrico-legales sobre los principales Concordatos celebrados por la Santa Sede con varios Estados de Europa* in *El derecho moderno* vol. XI; F. Cavagnis: *De Concordato Napoleonico et de articulis organicis* Romae 1906; P. Ciprotti: *Appunti sul patronato nazionale nell'America Latina* in *Rassegna di Diritto e di Morale* 1939, 81-114; *Civiltà Cattolica*: *I Concordati e le convenzioni* 1922, 1°, 14-26; *Coleccion de Concordatos... celebratos despues del Concilio Tridentino entre los Reyes de España y la S. Sede* Madrid 1848; M. Conte a Coronata: *De natura seu vi juridica Concordatorum* Barcellona 1927; *Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et civilem potestatem initae sub pontificatu Leonis XIII* Romae 1893; C. Costantin: *Concordat de 1801* in *Dict. de la Théologie Catholique* V, 743-779, con amplia Bibl. nelle colonne 778-779; L. G. Da Fonseca: *Il Concordato fra la S. Sede e il Portogallo* in *La Civiltà Cattolica* Roma 1940, III, 177, s.; P. A. d'Avack: *La natura giuridica dei concordati* in *Studi in onore di F. S.*, I, 129, s.; De Angelis: *Praelect. iur. can.* I, tit. 4, *Appendix de concordatis* p. 93, s., 1877; M. de Bonald: *Deux questions sur le concordat de 1801* [2] Paris 1878; trad. in spagnolo: *Dos questiones sobre el Concordato de 1801* Palencia 1872; Y. de La Brière: *Aspect général de la politique concordataire du Pontificat de Pie XI* Paris 1930; Id.: *La renaissance contemporaine du droit canonique dans plusieurs législations séculaires grâce aux divers concordats du pontificat de Pie XI* in *Revue de droit international et de législation comparée* 1935, 213-245; Gaspar De Luise: *De iure publico seu diplomatico Ecclesiae catholicae documenta* Parisiis 1877; vi è anche l'edizione Neapoli 1877; Elias de Molins: *El Concordato de 1851, anotado con las leyes, decretos y disposiciones que se han publicado en su aclaraciòn* Madrid 1882; Desjardins: *Le concordat suivi d'une étude sur les articles organiques* 1885; Id.: *Les articles organiques* etc. 1882; F. A. Duffo: *Les concordats en droit international* Toulouse 1910; G. Dumler: *Kann das Reich Konkordate schliessen?* 1891; G. J. Ebers: *Konkordat* in *Handwörterbuch der Rechtswissenschaft* di F. Stier-Somlo e A. Elster 1928, III, 647-652; M. Falco: *Concordato Ecclesiastico* in *Nuovo Digesto Italiano* III, 650-660; con molta bibliografia, specialmente civile e non cattolica; Cardinale Faulhaber: *Omelia sul concordato del 20-7-1933* in *Rass. di Morale e di Dir.* 1937, 74-81; P. Fedele: *Appunti di diritto concordatario* Urbino 1937, in *Studi urbinati* 1937, n. 1-2; L. Ferraris: *Concordata* in *Prompta Bibl.* Romae 1896, II, 455-463; e *Concordata quoad beneficia* I; M. G. B. Fink: *De Concordatis* Lovanii 1879; O. Fischer: *Konkordat und Staatsvertrag* in *Juristische Wochenschrift* 1929, I, 1105-1106; Font: *El concordato de 1851, comendado* Madrid 1859; G. Forchielli: *Teoria*

ab Ecclesia simul atque a Civitate vim habet » (Romani *Institutiones i. c.* § 106). Il diritto concordatario è del tutto speciale, esso non promana e non cessa per opera esclusiva della S. Sede, come il Codice di diritto canonico, promulgato quale complesso organico di norme per la disciplina della Chiesa Cattolica, ma promana dalla giuridica intesa, stipulata fra la Chiesa e lo Stato, per regolare la loro comune posizione giuridica at-

---

del diritto ecclesiastico concordatario in *Scritti in onore di F. S.*, I, 389-418; GABRIEL AB IBARRA: *La religiòn catòlica en el concordato de Columbia* Assisi 1939 (tesi 167 alla Gregoriana); GEFFKEN: *Die völkerrechtl. Stellung des Papstes* Berlin 1885; A. GIANNINI: *I Concordati postbellici*, I Milano 1929; II Milano 1936; F. GIESE: *Konkordate* in *Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie* di Hatschek e Strupp, I, 672; A. GIOBBIO: *I concordati* Roma 1900; ID.: *Lezioni di diplomazia ecclesiastica* Roma 1901; HAMMERSTEIN: *De Ecclesia et Statu iuridice consideratis* Treviris 1866; HELVARD: *Les articles organiques devant l'histoire et la discipl. de l'église* Paris 1870; HERMANN: *Concordat* in Bluntschli und Brater *Deutsches Staatswörterbuch* V, 701, s.; PH. HERGENRÖTHER: *Concordate* in *Kirchenlexicon* III, 815-839; N. HILLING: *Die Konkordatsfrage* in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht* 1930, 121-135; B. HÜBLER: *De natura ac iure concordatorum* 1863; ID.: *Zur Revision der Lehre von der rechtlichen Natur der Konkordate* in *Zeitschrift für Kirchenrecht*, 1863, 404-442; 1864, 105-130; HÜSTER: *De natura ac jure concordat.* Diss. 1863; HUTTEAU: *Des Concordats de 1517 entre François I et Léon X, et de 1817 entre S. M. Louis XVIII et S. S. Pie VII* Paris 1817; *I Concordati del dopo guerra* in *Monitore Ecclesiastico* 1941, p. 118, 4°; C. JANNACONE: *La natura giuridica del Concordato* in *Il diritto ecclesiastico* 1928, 284-312; H. KISSLING: *Abschluss und Inhalt der neueren Konkordate* Tübingen 1931; L. KÖNIG: *Pius VII. Die Säkularisation und das Reichskonkordat* Innsbruch 1904; F. KÜSTER: *Ueber die rechtliche Natur des Konkordats und Zirkumskriptionsbullen* Leipzig 1907; E. LABOULAYE: *Des rapports mutuels de l'Eglise Catholique et de l'Etat* in *Revue de législation* 1845; V. LA FUENTE: *Los Concordatos, cuestiones del Derecho publico eclesiàstico sobre su revocabilidad* Madrid 1872; E. LANGE-RONNEBERG: *Die Konkordate* Paderborn 1929; LANZAC DE LABORIE: *Les debuts du regime concordataire à Paris* in *Le Correspondant* vol. 229; Cardinal MATHIEU: *Le Concordat de 1801* Paris 1903; CANDIDUS MENDES DE ALMEIDA: *Direito civil ecclesiastico Brazileiro antico e moderno em suas relaçoes com o direito canonico* Rio de Janeiro 1866, enumera 18 concordati stipulati dal Portogallo dal sec. XIII al sec. XIX; A. MERCATI: *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili* Romae 1919; MERLIN: *Concordato Francese del 1516 e Concordato Germanico del 1448* in *Repertorio Ragionato di Giurisprudenza* trad. da Carillo, Venezia 1835, III, 108-111; 111-113; CARL MIRBT-MEJER: *Konkordate und Cirkumskriptionsbullen* in *Realencyklopädie* [3] Leipzig 1901, X, 703-732; GAET. MORONI: *Dizionario di erudiz. storico-eccles.* Venezia 1842, XVI, 35-61: *Concordato;* MOULART: *L'Eglise et l'état* Louvain 1879; MÜNCH: *Vollständige Sammlung aller (?) ältern und neuern Konkordate, nebst einer Geschichte ihres Entstehens und ihres Schicksale* Leipzig 1830 (concordati antichi), 1831 (concordati recenti); MARIUS NASALLI-ROCCA DE CORNELIANO: *Concordatorum Pii XI P. M. Concordantiae* Romae 1940 in-8°; NICOLARTS: *Compendiosa praxis beneficiaria ex concordatis etc.* Coloniae 1658; VINC. NUSSI: *Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et civilem potestatem variis formis initae a saeculo XII ad nostra usque tempora* Romae 1869, Moguntiae [2] 1870; B. OJETTI S. I.: *Concordat* in *The Catholic Encycl.* p. 197; *Commentarium in Codicem i. c.* Romae 1927, I, 30-55; OLLIVIER: *Le Concordat est-il respecté?* Paris 1883; ONCLAIR: *La question des concordats* in *Rev. Cath. des Institutions et du Droit.* 17 (1889) 289, s.; V. E. ORLANDO: *Concordato* in *Digesto*

tuale, in genere od in specie. Il Romani definisce il concordato: « conventiones solemnes quae inter Ecclesiam ineuntur et Civitatem ad mutuas aptius fovendas moderandasque relationes » (*Instit. i. c.* § 37). Tali intese sono dal codice chiamate « *conventiones* ab Apostolica Sede cum variis Nationibus initae » (c. 3), « *pacta conventa* cum variis Nationibus » (c. 255), « *concordata* » (c. 1471): resta pertanto canonizzato anche il termine più co-

---

Italiano Torino 1896, VIII, 322-340; A. Ottaviani: *Institutiones iuris publici ecclesiastici*: *Ius publicum externum* [2] Romae 1936; A. Perugini: *Concordata vigentia notis historicis et iuridicis declarata* Romae 1934; A. Piola: *Introduzione al diritto concordatario comparato* Milano 1937; Vinc. Poletti: *La funzione storica dei concordati dal sec. XII al sec. XX* in *Rass. di Mor. e di Dir.* 1937, 29-41; 126-169; Id.: *La natura giuridica dei concordati post-bellici nella dottrina canonica e nel diritto pubblico internazionale* Roma 1937 (tesi N. 76 alla Gregoriana); Portalis: *Discours, rapports et travaux inédites sur le Concordat de 1801* Paris ...; Santes Portalupi: *Gli articoli organici annessi al Concordato Napoleonico del 1801* Milano 1936 (tesi N. 49 alla Gregoriana); *Raccolta di Concordati su materie ecclestiche tra la S. Sede e le Autorità civili*, 1698-1914 Roma Tip. Pol. Vatic. 1919 (edizione autentica); Radini-Tedeschi: *Chiesa e Stato in ordine ai concordati* 1887; Id.: *Di un opuscolo sui concordati per Mons. Turinaz* Milano 1887; Rebufus: *Tractatus concordatorum* (inter Leon. X et Francisc. I regem Franciae) Parisiis 1538; E. F. Regatillo: *Concordatos* Santander 1933; G. Renard: *Concordats* in *Dict. de la Théologie Cath.* Vacant et Mangenot 1908, III, 727-744; Id.: *Etude historique sur la législation des concordats jusqu'au concordat de Bologne* Paris 1899; Restrepo: *Concordata regnante Pio XI inita latine et gallice reddita et notis illustrata Romae* 1934; S. Romani: *Diritto canonico e concordatario* in *R M D* 1937, 267-270 (sulla terminologia); Id.: *Commentarii* I, §§ 21-60; Id.: *La Chiesa come Società* in *R M D* 1938, 210; 1939, 11; Id.: *Trattati e concordati* in *Monitore Ecclesiastico* 1935, 240, 263; Rotteck: *Concordate* in Rotteck und Wellker *Staats-Lexikon* III, 378, s.; Roussel: *L'Eglise et les concordats* in *Rev. Politique et Parlamentaire* vol. 43; E. Ruffini: *La personalità giuridica internazionale della Chiesa* Isola del Liri 1936 (tesi N. 25 alla Gregoriana); I. B. Sägmüller: *Die Identität von Konkordat und Konvention zwischen dem Apostolischen Stuhl und dem Staat* in *Theol. Quartalschrift* 1927, 343-355; 1930, 411-415; L. Salvatorelli: *La politica della S. Sede dopo la guerra* Milano 1937; Raph. Sanchez de Lamadrid S. I.: *El concordato Español del 1753 segùm los documentos originales de su negociaciòn* Jerez de la Frontera 1937 (tesi N. 82 alla Gregoriana); Th. Sanders: *Der Einfluss der Staatensukzession auf die Rechtslage der Katholischen Kirche im Sukzessionsgebiet* Hamburg 1927; O. Sarwey: *Ueber die rechtliche Natur der Concordate* in *Zeitschrift für Kirchenrecht* 1862, 437-462; 1863, 267-290; F. Satolli: *Prima principia iuris publ. eccl. de concordatis* Romae 1888; Schilling: *Erläuterung der sogen. organischen Artikel* in *Arkiv f. K. K. R.* 1872, 201, s.; Séché: *Les origines du concordat* Paris 1894; E. Sevestre: *Le Concordat de 1801, l'histoire, le texte, la destinée* Paris 1905; F. E. Schneider: *Die rechtliche Natur der Nereinbarungen zwischen Staat und Kirche* Münster 1908; Ph. Schneider: *Die Partikulären Kirchenrechtesquellen in Deutschland und Oesterreich* Regensburg 1898; P. Schoen: *Die Rechtsgrundlagen der Verträge zwischen Staat und Kirche und der Verträge der Kirchen untereinander* in *Archiv des offentlichen Rechts* N. F. 1932, 317-363; Sicherer: *Staat und Kirche in Bayern 1799-1821* Munich 1874: G. Simoni: *I Concordati* in *Bibl. di Scienze Politiche* vol. VIII; W. H. Strodl: *Ueber Concordate, drei Vorträge* 1868; U. Stutz: *Konkordat und Codex* in *Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. d. Wiss. phil.-hist. Klasse* 1930, 688-706; Tarquini: *Réponse ... à M. le Chanoine de Angelis* in *Bien public de Gand*, 30 juillet 1872; Tejada

mune, entrato nella terminologia giuridica internazionale, originato dal latino *concordare*, essere d'accordo, donde *concordatum*, intesa. Ne deriva pure la piena corrispondenza tra *conventiones*, *pacta*, e *concordata*, in quanto ciascun termine designa « un accordo tra due — o più — persone, induttivo di obbligazione ». Obbligazione è definita: dovere al quale non si può sfuggire (Merlin *Repert. ragion. di giurisprud.* trad. da Carillo, Venezia 1835, III, 715). *Conventiones*, *pacta* e *concordata* rientrano pertanto nel titolo *de pactis*, fr. 1. § 1. D. 2. 14; però il significato più ampio (*conventiones*), si viene restringendo (*pacta*), fino al termine assolutamente specifico ed inequivocabile di *concordata*.

57. — La Chiesa Cattolica, società divino-umana, giuridicamente perfetta e suprema, risulta nella sua essenza di fedeli sparsi in tutto il mondo, raggruppati nell'unità della fede e nell'obbedienza al Romano Pontefice, sotto i legittimi Pastori, per tendere al supremo fine della santificazione e della salvezza delle anime. La Chiesa ha l'innato triplice potere: legislativo, amministrativo e giudiziale, e soprattutto la innata esigenza di godere della piena libertà nell'esercizio della sua divina autorità, nella realizzazione della sua alta missione, nell'uso dei suoi mezzi, anche umani, che sono richiesti dal suo essere e dal suo agire.

La difficile situazione della Chiesa è di avere praticamente i proprî fedeli sparsi in tanti Stati differenti, dei quali sono cittadini o anche schiavi, e di avere i proprî beni temporali nei territorî su cui esercitano i poteri sovrani i varî stati civili (1). Ne consegue anzitutto una varietà di trattamento da parte di ogni Stato verso i fedeli, verso i beni, e di atteggiamento verso la stessa Chiesa.

In teoria le mansioni delle due società ecclesiastica e civile possono essere ben distinte. Scrive il Cappello: « La società civile dirige l'uomo al conseguimento del benessere temporale, lo indirizza e perfeziona secondo i serî bisogni e le varie esigenze della vita fisica, intellettuale e morale, sempre però nella cerchia dell'ordine naturale; la società ecclesiastica solleva

---

y RAMIRO: *Colecciòn de Concordatos españoles* citato da *Enc. Universal Ilustrata Europeo Americana* XIV, 997, insieme con altre opere sui concordati spagnoli; A. THEINER: *Histoire des deux concordats de la républ. française et de la républ. cisalpine conclus en 1801 et 1803* Paris 1869; THÉRY: *Des concordats* in *Rev. Catholique des Institutions et du Droit* vol. 33°; 2e serie; Mgr. TURINAZ: *Les concordats et l'obligation réciproque qu'ils imposent à l'Eglise et à l'Etat* Paris 1888; VALOIS: *Concordats antérieurs à celui de François I* in *Revue des questions historiques*, avril 1905; H. WAGNON: *Concordats et droit international: Fondement, élaboration, valeur et cessation du droit concordataire* Gembloux 1935; F. WALTER: *Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni* Bonn 1862; WELTZER und WETTE: *Kirchenlexicon, Concordat;* P. WISEMANN: *Vier Vorträge über Concordate* ² 1856.

(1) Vedi ODDONE S. I.: *La costituzione sociale della Chiesa e le sue relazioni con lo Stato* Milano 1932.

l'uomo oltre la sfera sensibile, lo guida e conduce fino a Dio, attraverso i tortuosi sentieri della fugacità terrena, lo nobilita coi doni soprannaturali, lo santifica mediante la grazia celeste e lo fa degno in tal modo di possedere un giorno Colui, che è il suo principio, il suo fine, la mèta suprema della sua aspirazione » (*Civ. catt.* 1922, 387-388). Praticamente lo Stato tende ad affermare la sua assoluta preminenza o la sua accentuata diffidenza, per cui la Chiesa addimostra le sue leali e pacifiche intenzioni addivenendo ad una cordiale intesa sui punti che potrebbero costituire occasione di dissidio, con disagio dei fedeli. Essa d'altronde qualifica ogni ingerenza del potere civile nelle materie spirituali siccome *gravissima ingiuria*, *sacrilega usurpazione*, e *delitto enorme*, come risulta dalle costituzioni *Quot antidota* di Martino V del 30 aprile 1418; *Officii Nostri* d'Innocenzo VIII del 31-1-1491; *In supremo* di Leone X del 25-2-1518; *Romanus Pontifex* di Clemente VII del 12-3-1533; *Decet Romanus Pontifex* d'Innocenzo XI del 28-7-1689; *Ad apostolatus nostri* di Clemente XI del 28-8-1719; *Pastoralis regiminis* di Benedetto XIV del 30-3-1742; *Quam graviter* di Clemente XIII del 26-6-1766; *Probe nostis* di Pio IX del 9-5-1853 (citate dal Cappello *ivi*, 391-392).

Il concordato è una necessità? Renard (727) lo afferma, parlando dei due poteri: « Leur autorité s'exerce pourtant sur les mêmes sujets, en des matières souvents connexes: d'où *la nécessité* d'une loi qui détermine leurs rapports mutuels ». Anche il motto « a mali estremi, estremi rimedi » sembrerebbe confermarlo.

L'Ojetti vede nel Concordato la composizione d'un dissidio (*In Codicem* I, 33, 4°).

Il Ferraris si limita a dire che i concordati vengono stipulati « pro firmiori unione et pace, et tranquillitate servanda » (II, 455). Il Romani analogamente li ritiene pattuiti « ad mutuas aptius fovendas moderandasque relationes » (*Inst. i. c.* § 106), mentre altrove ne limita la ragione « ne aequivocationes contentionesque inde sequantur, quae tam funestae semper fuere civibus » (*De norma iuris* Romae 1937, p. 20, § 10). Il P. Cappello, dicendoli diretti « ad mutuas relationes ordinandas » (*Summa i. p. eccl.* § 401, 3°), rimane forse meno preciso, quasi che le relazioni tra Chiesa e Stato non possano essere regolate anche senza concordato. I tempi sono di molto migliorati: ormai i concordati sono assunti a norma dalla Chiesa, perchè gli Stati si sono assuefatti a riconoscere e ad ammirare nella Chiesa la sua alta funzione spirituale, ed è certo merito della Chiesa d'aver addolcito i costumi ed elevato i contraenti in un'atmosfera di alto sentire, prima non mai raggiunto.

58. — Il diritto concordatario è definito dal Romani: « quod ex solemnibus pactis cooperationem moderatur, ad bonum civium, inter Eccle-

siam catholicam et Civitatem; neque internum ius est neque externum sed jus eminens » (*De Norma iuris* § 10): ad esso spetta certo l'analogia, ma non davvero la qualifica di diritto internazionale, attribuitagli impropriamente dai civilisti, e anche dal Toso (*In Cod.* [2] I, 15). La Chiesa non rientra nel diritto internazionale, perchè essa non è una nazione, bensì una istituzione divina, che forma specie a sè. Nè il diritto concordatario sorge dai soli concordati, come giustamente osserva il Romani, « sed ex conventionibus quibusve initis inter S. Sedem et Civitates » (*Instit. i. c.* § 106), cioè da ogni impegno preso anche fuori di concordato, purchè sia salva la finalità spirituale: tale la recentissima e tipica convenzione stipulata fra la S. Sede e il Governo Spagnuolo sulla nomina dei vescovi e sull'impegno di addivenire prossimamente alla stipulazione d'un concordato (vedi più avanti, n. 92).

59. — Il negozio giuridico del concordato richiama due problemi, *uno storico*, che consiste nell'esame di fatto, per vedere quali furono le relazioni fra Chiesa e Stato durante questo primo bimillennio; ed *uno giuridico*, che consiste nell'esame di diritto, per precisare quali debbano essere le relazioni fra Chiesa e Stato, e quale sia la natura giuridica del concordato. La sintesi dell'analisi storica e la comune psicologia umana lascierebbero intravvedere che gli Stati e gli individui impostino piuttosto un problema morale-religioso che uno storico-giuridico della natura dei concordati; e che la risoluzione del problema morale-religioso precorra ed assorba la risoluzione di quello storico-giuridico; ma ciò non toglie che la essenza del concordato sia una questione giuridica, che va studiata e risolta giuridicamente, con sentire religioso, almeno naturale.

60. — La specifica natura dei concordati è di essere una intesa vincolativa fra Chiesa e Stato, produttiva di diritti e di obbligazioni, sulla cui natura mi pare siasi più scritto che concluso, perchè anzitutto si confonde o si separa a mio parere la natura della convenzione dalla natura dell'oggetto dedotto in convenzione. Nessuno nega che, per esempio, il diritto di nominare o di approvare i vescovi sia un privilegio in se stesso eccezionalissimo, i cui effetti possano essere immensi ed incalcolabili, ma se tale privilegio venga dedotto in convenzione con la corrispondente controprestazione, esso da privilegio diviene oggetto di contratto, diritto e dovere nei contraenti: eppertanto nel determinare la natura vincolativa dei concordati più che sorgere una reale controversia, mi pare sorga un grande equivoco euforico, come vedremo più avanti; perchè tanto la teoria ierocratica quanto quella statocratica considerano i concordati nel loro contenuto, avulso dalla convenzione, come una benigna e quasi illecita concessione fatta dalla Chiesa o dallo Stato, e quindi dal supposto principio della concessione benigna

e quasi illecita si vuol dedurre la cocente conseguenza della loro innata precarietà e revocabilità unilaterale insindacabile. L'equivoco consiste nel disattendere anzitutto che il patto pone i contraenti sul medesimo livello giuridico di parte contraente e li sottopone ai medesimi vincoli giuridici di doverosa osservanza per giustizia commutativa, sanzionata dal diritto naturale, reclamata dal prestigio essenziale delle stesse parti contraenti, esplicitamente intesa dalle medesime, decise ad impegnarsi lealmente, reciprocamente ed interdipendentemente. Non merita alcuna confutazione la teoria dell'Hinschius — seguita dallo Stutz, dal Giese, e dallo Schiappoli — che ai concordati riconoscerebbe la natura soltanto morale, e disconoscerebbe quella giuridica, perchè, a suo dire, sarebbero privi di tutela giuridica: si tratta di un errore troppo elementare, che, confondendo la norma giuridica, convenuta e contenuta nel concordato, con la tutela della medesima, disattende che « contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur ».

61. — Tre sono le teorie circa i concordati, due estreme ed una temperata, ossia: la teoria civile, detta legale o regalista; la teoria ecclesiastica, detta dei privilegi o curialistica; la teoria contrattuale, cui accedono laici ed ecclesiastici.

Per la teoria regalista — condannata siccome eretica dalla 43ª proposizione del Sillabo di Papa Pio IX — la Chiesa non sarebbe che una delle tante associazioni nazionali, sottoposta in tutto allo Stato, con piena subordinazione dell'elemento spirituale al temporale. A questa teoria l'Orlando (*Digesto It.* VIII, 324, 5°) riporta quella dell'agnosticismo statale, enunciato da Cavour col motto: *libera Chiesa in libero Stato*, di cui la preposizione *in*, usata invece di *e*, è la piena sconfessione della libertà ecclesiastica, ed è la ragione perchè non siasi piuttosto detto: *libero Stato in libera Chiesa*, motto anche questo parimenti agnostico. I fautori di questi errori sono animosamente contrarî ai concordati, e li considerano quali ingiustificate concessioni fatte dallo Stato alla Chiesa, revocabili a criterio insindacabile dello Stato. Questa teoria, eretica nei suoi principî e nelle sue conseguenze, illogica ed irreale nel ragionamento, impotente a raggiungere la finalità di subordinare lo spirituale al temporale, paladina dell'arbitrio e rinnegatrice di quel contratto, che non potrebbe sconfessare nemmeno fra lo Stato ed un contadino, si addimostra tarpata dall'animosità preconcetta e travolta dall'onestà.

62. — La teoria ecclesiastica dei privilegî riconosce da una parte la Chiesa e lo Stato come le supreme autorità, però rivendica al contenuto del concordato — almeno in parte — il carattere di privilegio, concesso dal Romano Pontefice in modo che egli potrebbe revocarlo validamente e, verificandosi una giusta causa, anche lecitamente, senza che con ciò venisse

meno il concordato e l'obbligazione integrale di osservarlo da parte dello Stato.

Questa teoria, piena di rette intenzioni e di nobili scopi, è anzitutto esagerata, e pertanto discreditata, dalla dottrina sia civile che ecclesiastica.

I civilisti non la vogliono intendere nei suoi postulati fondamentali. L'Orlando (*Digest. It.* VIII, 324, 4°) mostra di appesantirla quando scrive: « la dottrina medio-evale, che subordina assolutamente il *potere* laico allo spirituale, non si può dire che sia stata abbandonata ai tempi moderni, anzi, in principio, vige presso la scuola clericale: La potestà temporale sia suddita alla spirituale come il corpo all'anima (S. Tommaso); la Chiesa, sole che illumina la terra, di cui lo Stato non ha altra luce che di riflesso, come la luna (Innocenzo III); la Chiesa rappresenta in terra la ragione, lo Stato il dominio dei sensi (Gerson): tutte queste formule non sono che l'espressione di un pensiero identico, per il quale lo Stato... sta in assoluta e completa dipendenza dalla Chiesa ». Altrove aggiunge: « il Papa è un sovrano, il principe laico è un suddito. L'uno è libero di dare e di togliere, l'altro non può dar nulla, perchè nulla ha » (*Digesto It.* VIII, 320, 36°), ed in nota scrive: « Questa la dottrina prevalente dal lato della S. Sede. Su di essa riscontra: Tarquini in *ASS* 1872, 538, s.; *Questione dei Concordati* in *Civiltà Catt.* 1872 fasc. ottobre; Liberatore *La Chiesa e lo Stato* Napoli 1871, 356, s.; Bonald *Deux questions sur le Concordat de 1801* Genève 1871; vedi pure la Decis. Rot. *Leodiensis* canonicatus 15-3-1610: Quae alias dicuntur, quod Concordata Germaniae habent vim contractus, non sunt vera, *quia spiritualia non cadunt in commercium, sed expediuntur per vim gratiae*, et Papa per eiusmodi concordata nihil de novo acquisivit, sed nullum de jure suo remisit; unde remanet merum privilegium. Altri ricordi di questa teoria in Sarwey *Zeitschr.* II, 451, e Hübler *ivi*, III, 410 ». All'opposto dico che la supremazia, che la teoria dei privilegi rivendica alla Chiesa, verte circa la fede ed i costumi, ossia circa l'integrità del primato, non circa la supremazia civile, come dirò nel n. 73. E' inoltre esagerata dall'altra parte, perchè invece di fondare il ragionamento sulla natura del patto, ne fonda il ragionamento sulla natura del privilegio, in sè considerato, astrazione fatta dal patto, quale è inteso appunto dalla teoria contrattuale, di cui appresso.

63. — Infine mi pare che tutto il ragionamento dei curialisti non sia equamente ripagato dall'effetto che si propongono e che sostanzialmente ricadano nella conclusione dei contrattualisti, con la differenza che questi rispettano il diritto e il dovere naturale, insito nei patti, mentre quelli lo vorrebbero subordinato a delle ragioni di esigenza spirituale, le quali per essere equamente già tutelate dalla teoria contrattualistica non hanno ragione di essere.

Scrive il P. Cappello (*Civiltà Catt.* 1920, I, 117) che « quando il sovrano *ottiene* dalla S. Sede un indulto o un privilegio in materia ecclesiatica, non acquista il diritto *precario*, e, nemmeno, secondo i principii della dottrina giuridico-teologica, il *ius strictum*, bensì il *ius quaesitum* ». Anzitutto al posto delle parole « ottiene dalla S. Sede », metterei le seguenti, più appropriate: *conviene con la S. Sede*; quindi vediamo che cosa intenda il P. Cappello per *ius praecarium*, per *ius quaesitum*, e per *ius strictum*. Dice *ius praecarium* quello che sorge « quando viene concesso ad alcuno un diritto senza la stipulazione di un vero patto fra colui che lo accorda e chi lo riceve, di modo che il diritto rimane revocabile validamente e lecitamente ad arbitrio di chi lo concede ». In questa definizione, che si poteva ridurre alle sole parole « diritto revocabile ad arbitrio del concedente », ho voluto riportare la circonlocuzione che la precede, perchè essa concorrerà ad illuminare il *ius quaesitum*. Dice *ius quaesitum* quello che « produce un doppio vincolo, assai diverso l'uno dall'altro, poichè rispetto ai terzi, è uno stretto diritto di giustizia, mentre, rispetto al concedente, non è tale, quantunque abbia maggior stabilità del precario: non essendo vero diritto di giustizia, ne segue che può essere sempre revocato validamente, anche senza cause, non però lecitamente ». Lo scrittore, come si vede, ha omesso di dire come nasca il *ius quaesitum* nella specie, pertanto prendiamo da lui quelle parole premesse nella circonlocuzione dell'*ius praecarium*, e vediamo che il *ius quaesitum* sorge dalla stipulazione di un vero patto sul privilegio fra colui che lo accorda e chi lo riceve: ciò premesso, ne deriva che il *ius quaesitum* è un vero diritto rispetto alle parti e ai terzi, e perciò gli si attaglia quanto l'Autore scrive del *ius strictum*. « Il *ius strictum* è oggetto della giustizia commutativa e di fronte a tutti è sacro ed inviolabile, di guisa che il possessore non può essere, in via ordinaria, privato validamente di tale diritto senza il suo consenso, cf. De Lugo *De iust. et iure* disp. 1, n. 2, s.; disp. 23, n. 24; Schmalzgrueber III, tit. 14; n. 3, s.; tit. 38, n. 247. s.; Suarez *De virtut. et statu relig.* tract. VII, lib. VIII; *de paupertate* c. 5, n. 29; Riganti l. *c. Reg.* 18 *Cancell. Apost. de non tollendo ius quaesitum*, n. 1, s.; Meyer *o. c.* I, n. 453; Taparelli *o. c.* I, n. 344 ». Concludendo, formulo questo sillogismo: il concordato è un vero patto, il patto appartiene alla giustizia commutativa, dunque il concordato appartiene alla giustizia commutativa.

64. — La sfumatura immessa dall'A., sulle orme del Wernz (1), che si riporta al Suarez, tra *ius quaesitum* ed *ius strictum* per arrivare alla conclusione che il *ius quaesitum* possa essere sempre revocato validamente, anche senza causa, non però lecitamente, prima di tutto non è dimostrata, eppoi

(1) *Ius Decretalium* [3] I, § 171, nota 107, p. 240, cf. ROMANI: *De norma iuris* § 352.

non serve ad altro che ad equivocare tra *revocabilità* e *decadenza* di diritto, e si risolverebbe nella denuncia del concordato. L'A. ammette che il papa non potrebbe revocare lecitamente un privilegio concordatario senza la giusta causa, fra le giuste cause recensisce: 1) abuso del privilegio o un qualche delitto, 2) grave pregiudizio d'un terzo derivante da quel privilegio, 3) cessazione della causa principale per cui fu accordato il privilegio, 4) pubblica utilità, Pirhing III, tit. 38, n. 187; Reiffenstuel stesso titolo, n. 220, s.; e ricorda che Papa Clemente VII revocò a Carlo V l'indulto di presentazione — concessogli da Adriano VI — perchè aveva fatto il sacco di Roma; Pio IX con la cost. *Cum Catholica* del 26-3-1860 dichiarò gli usurpatori dello Stato pontificio *decaduti* ed ormai privi di qualsiasi privilegio, grazia ed indulto, *quomodolibet concessorum*. E' pertanto evidente che si tratta di decadenza di diritto per delitto canonico, preceduto talora dalla rottura delle relazioni, e che il Pontefice non sta a distinguere tra il *ius quaesitum* ed il *ius strictum*, la cui decadenza sarebbe identicamente causata dal delitto.

Si deve aggiungere che non mai il Pontefice dichiarerebbe decaduto un concordato senza la giusta causa, nè mai invocherebbe un supposto *ius quaesitum* per revocare il concordato validamente, ed illecitamente.

65. — La diffusa dissertazione del P. Cappello per difendere l'integrità del primato di Pietro (*Summa iuris publ. eccl.* Romae 1932, § 417. s.) merita lode ed ammirazione, però appare priva di valore *pratico*, una volta che siasi provato che la supposta revocabilità ricadrebbe invece nella *decadenza* del diritto concordatario e si risolverebbe sostanzialmente nella denuncia del concordato. *Teoricamente* poi quella teoria si appiglierebbe all'illecito, perchè, mentre cercherebbe di sciogliere il primato pontificio dal vincolo concordatario, riconoscendogli che potrebbe revocare validamente un oggetto concordatario, presupporrebbe però che tale facoltà sarebbe esercitata con un ipotetico atto *illecito*, leggi: *peccato*, con pubblico scandalo, il che non può essere elevato ad ipotesi. Ma — chiedo, risalendo al supposto — è poi proprio vera l'ipotesi che il Papa, addivenendo ad un impegno concordatario, legherebbe il primato di Pietro? Mi pare di no, e che convenga distinguere anche nel primato il potere assoluto da quello ordinato, come in Dio si distingue la potenza assoluta da quella ordinata. Iddio è onnipotente, ma chi direbbe che la sua infinita potenza sia *legata* al piano provvidenziale, da lui liberamente scelto, anzichè dirla *ordinata?* Così nel Romano Pontefice: integro è il suo potere assoluto, ma provvidenziale o pastorale è quello ordinato.

66. — Il P. Ojetti (*In Codicem* I, p. 37, 13°) eccepisce che se i concordati fossero dei patti bilaterali in tutti i singoli oggetti di convenzione, obbligherebbero il Papa per giustizia commutativa, e quindi il Papa suc-

cessore non riceverebbe il pontificato integro, ma legato: tale ipotesi — assume l'A. — è esclusa, perchè il Papa riceve il potere pieno ed integro da Dio, lo stesso che ebbe Pietro, quindi i concordati non possono essere patti bilaterali in tutti i singoli oggetti di convenzione. All'eccezione si potrebbe rispondere negando i presupposti, osservando che uno è il Papa, cioè Pietro, vicario di Cristo, anche se varî siano i nomi e gli individui, ed uno è il primato nel suo potere assoluto, sebbene sia ordinato di volta in volta nelle occorrenze pastorali. Ma l'eccezione merita di essere ritorta contro di se stessa, perchè essa ammetterebbe che il Papa fosse vincolato per fedeltà, escluderebbe che fosse legato per giustizia commutativa: ebbene o la eccezione proclama il primato libero anche dal vincolo di fedeltà, oppure essa si ritorce contro di se stessa, perchè presupporrebbe il Primato di Pietro legato da uno o da molti vincoli di fedeltà, e quindi — secondo essa — non libero.

Ancora il P. Ojetti eccepisce che non si possa distinguere nella potestà pontificia la *potestas in se* e l'*exercitium potestatis*, perchè chiede: « quaenam haec potestas, qua si habens utitur, nihil agit? » (*ivi*, p. 37, 14°). L'eccezione è giuridicamente errata, e la dimostrazione è data copiosamente dalle diffuse dissertazioni teologico - morali - giuridiche iniziatesi nel medio-evo, alimentate dalle sentenze rotali matrimoniali anche odierne che distinguono il *ius prolis* (*et fidelitatis*) *ab eius usu*, dicendo così che il *ius non pendet ab eius usu*, principio esposto da S. Tommaso ed oggi abusato.

67. — La teoria contrattuale — seguita dal Romani (*Instit. i. c.* §§ 37 e 106), e dall'Orlando (*Digesto It.* VIII, 331, 41°), — riconosce che il concordato è un patto sinallagmatico di diritto pubblico, e, qualunque ne sia l'oggetto convenuto, obbliga le alte Parti contraenti *vi justitiae*, perchè è un vero contratto. Questa teoria ha il merito di attenersi lealmente e coraggiosamente al testo e allo spirito delle convenzioni: *Le Alte Parti contraenti convengono di comune accordo ... s'impegnano, ecc.* Già Papa Leone X nel concordato francese del 1516 attribuiva la vera natura di contratto e di obbligazione alla concordia stipulata con Francesco I (art. 27): « illamque (concordiam) inviolabiliter observari desideramus, illamque *veri contractus et obligationis* inter Sedem Apostolicam ex una et praefatum regem ex altera... *Fore irritum et insane quidquid super his a quavis auctoritate per nos et successores nostros scienter aut ignoranter contigerit attentari* ». Nè diversamente dichiarava Papa Giulio III con le seguenti parole: « concordata praedicta *vim pacti inter partes* habere, et quae ex pacto constant, *absque partium consensu* abrogari non consuevisse neque debere », con le quali parole il Sommo Pontefice riaffermava la bilaterale obbligazione, sanzionata dalla prassi uniforme. Quando le due alte Parti contraenti si accordino su determinati oggetti di convenzione, esse presuppongono ed

esercitano la rispettiva supremazia ecclesiastica e civile, e s'impegnano lealmente alla piena esecuzione di quanto hanno convenuto. *Pacta sunt servanda*. Nascono di comune accordo, debbono essere interpretati di comune accordo, dovrebbero cessare di comune accordo.

68. — L'Orlando, resistendo alle teorie regalista e curialista, troverebbe la giustificazione ed il fondamento del Concordato nelle considerazioni storiche, quale un opportuno rimedio all'opposta tendenza delle due società civile ed ecclesiastica a sovraffarsi. Egli scrive: « Per lungo volgere di secoli, la Chiesa e lo Stato sono apparsi come due poteri aspiranti ad esercitare una reciproca influenza nelle sfere di attività loro competenti. Umana e naturale cosa era che ognuno di questi poteri tendesse a soverchiare sull'altro, ed in vari periodi storici questa prevalenza assoluta si è effettivamente esercitata. Ma non meno naturale ed umana deve apparire la conseguenza che a questo stato di lotta reciproca, quando non seguiva la pace coatta dell'abbassamento e della depressione dell'uno, si pensasse a far seguire una pace fondata su concessioni reciproche, su bilaterali temperamenti delle proprie pretese, sul *do ut des*, in una parola, sul contratto ». (*Digesto It.*, VIII, 325, 9°): evidentemente l'A. ascrive all'occasione prossima e alla causa finale del contratto concordatario la inconfondibile natura del medesimo, mentre si sa che *essentia distinguitur a ratione essendi*. Eccede poi, *ratione temporis anteacti*, quando ritiene che nello Stato moderno siasi maturata una serie di principî fondamentali per cui i presupposti essenziali della teoria del concordato sarebbero in parte venuti meno, perchè enuncia due errori religiosi, non due principii giuridici, eccoli: *a*) il sovrano, come tale non ha alcuna religione, *b*) i diritti della libertà individuale non tollerano restrizioni per ragione religiosa (*ivi*, 325, 12°); ai quali si risponde che: 1) il sovrano non è che il rappresentante d'una nazione Cattolica e quindi non può essere agnostico, e 2) i diritti della libertà non possono violare i limiti del dovere, di quello che è lecito ed illecito; e nemmeno quegli errori religiosi impedirebbero che uno Stato perfino ateo, pagano, o anticristiano stipulasse un concordato per una minoranza di cattolici. Per quanto riguarda l'Italia, il Concordato del 1929 ha travolto gran parte della mentalità e dottrina liberale e ne ha sepolto i gretti postulati (*).

(*Continua*)

D. Lazzarato, Sac.

(*) A p. 159 del *Monitore*, luglio 1941, il senso, alterato dall'omissione della linea 25, va ristabilito così: (*Romana* 5-1-1847, vol. I n. 2926); al quinto invece rescrisse: « *Abstineat* » (*Bononien*, 26-9-1682, vol. I, n. 1698).

I VESCOVI DI GERMANIA AI CATTOLICI TEDESCHI

Nelle chiese cattoliche tedesche delle varie diecesi è stata letta una Pastorale dell'Episcopato tedesco la quale, riaffermando da una parte come un dovere naturale l'obbligo per ogni cattolico di amare e difendere con le armi la propria Patria, dall'altra parte reclama autorevolmente il diritto per la popolazione cattolica di mantenersi fedele alla propria religione tradizionale e alla Chiesa Romana. Se vengono posti di fronte al dilemma di aderire a una particolare ideologia che non concorda con la dottrina di Cristo, oppure di venire meno ai loro doveri di cittadini, i cattolici sono assolutamente obbligati a difendere il diritto della loro coscienza e quello della Chiesa alla quale appartengono.

L'Episcopato si richiama di nuovo alle norme stabilite nel Concordato concluso nel 1933 tra la Chiesa cattolica e il Reich. Negli ambienti governativi si evita ogni commento della Pastorale, sebbene i corrispondenti esteri abbiano avuto la libertà di darne notizia ai loro giornali. Nei circoli cattolici si osserva che l'atto dell'Episcopato tedesco non presenta nulla di straordinario e di eccezionale e non costituisce affatto un gesto ostile al Regime, dal momento che i Vescovi compiono semplicemente il loro dovere di mettere in guardia i fedeli contro i tentativi della propaganda neo-pagana. Non bisogna dimenticare infatti che i cattolici sono ormai nella grande Germania circa 50 milioni e quindi hanno il diritto di far sentire la loro voce, tanto più in questo momento, in cui centinaia di migliaia di soldati cattolici combattono e si sacrificano per difendere la loro Patria e la civiltà europea contro il bolscevismo anticristiano.

PER IL RISPETTO DELLA MORALITA' DEL COSTUME

Continuando la sollecita ed opportuna campagna per la difesa della moralità del costume — campagna che più volte ha utilmente e saggiamente impedito il diffondersi di iniziative ed abitudini poco conformi alla serietà del costume specialmente in quest'ora grave — il Ministero degli Interni ha inviato ai Prefetti del Regno una Circolare che non può non trovare consenzienti quanti si preoccupano della sanità morale della popolazione.

La Circolare dice: « L'avvicinarsi della stagione estiva con i conseguenti trasferimenti dalla città verso le stazioni climatiche, impone ai Prefetti, nella cui giurisdizione territoriale ricadono queste ultime località, un'assidua e costante vigilanza diretta ad evitare nei villeggianti un tenore di vita ed una linea di condotta che non siano improntati ad un contegno di asso-

luta serietà, indispensabile nell'ora presente. Non solo devono essere proibiti i trattenimenti danzanti pubblici e privati, ma devono essere evitate tutte quelle manifestazioni che abbiano un carattere di eccessiva frivolezza. Anche la vita interna degli alberghi, specialmente di lusso, deve spogliarsi di ogni carattere di lussuosa ed urtante mondanità. In conclusione, le stazioni climatiche devono assolvere la loro funzione di curare e ritemprare il corpo e lo spirito dei villeggianti e non devono servire agli sfaccendati in attesa e ai gaudenti immalinconiti, a procurare divertimenti e svaghi non tollerabili nel momento attuale. Sia curata anche il più possibile la moralità, non consentendo sfoggi di eccessive nudità, sopratutto fuori delle località ove esse sembrano ormai indispensabili ».

In ossequio a tali disposizioni, rivelatrici della vigile cura per la sanità morale degli italiani, alcuni Prefetti, con apposita comunicazione ai Podestà e ai Commissari Prefettizi delle rispettive provincie, hanno emanato le norme di pratica applicazione.

Risulta da alcune di queste comunicazioni quanto segue:

a) è da ritenersi atto contrario alla pubblica decenza, punito dall'articolo 726 del Codice Penale, quello di donne « le quali, come è avvenuto durante la scorsa stagione estiva, vadano girovagando sulle pubbliche vie a piedi o in bicicletta a gambe nude o coperte appena in parte »;

b) è vietato alle donne di circolare indossando pantaloni lunghi o corti, salvo che si tratti di esercizio delle attività sportive quando queste esigano l'uso di particolare abbigliamento (p. es., equitazione e sci);

c) i Prefetti e i Commissari Prefettizi debbono dare precise disposizioni ai *vigili muncipali* perchè concorrano a reprimere con intelligente rigore ogni fatto contrastante con le disposizioni in parola.

Disposizioni ottime, delle quali tocca al Clero e ai cattolici di zelare l'osservanza. Fa notare in proposito il Bollettino ufficiale dell'A. C. che i Segretari diocesani hanno in queste saggie disposizioni un sussidio e un impulso alla loro attività, in perfetta armonia con l'azione svolta dalle pubbliche Autorità ed esorta a dare nel modo migliore la propria collaborazione, segnalando opportunamente quelle deviazioni e infrazioni che eventualmente si verificassero per rendere più facile e tempestiva l'applicazione di così provvide disposizioni.

ISTITUZIONE DI UN SENATO STORICO DELLA L. I. DELL'ORDINE E. DEL S. SEPOLCRO

Da Milano, in data 15 luglio 1941, 842° anniversario della liberazione di Gerusalemme, il Senatore Prof. Pietro Fedele, Ministro di Stato, in

qualità di Presidente del Senato Storico della Luogotenenza Italiana dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ha diramato agli Eccellentissimi Vescovi d'Italia una Circolare del seguente tenore:

« L'A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, Luogotenente per l'Italia dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ha istituito presso la Luogotenenza stessa in Milano — (Cenobio di S. Simpliciano, Piazza delle Crociate), — un Senato Storico allo scopo di promuovere, raccogliere, ordinare e pubblicare degli studi sulla *Storia* di questo antico e insigne *Ordine Crociato* e di creare su fonti italiane una *Storia delle Crociate* che risponda alle moderne esigenze critiche ed alla rinascita della coscienza mediterranea dell'Italia Imperiale.

Un prezioso contributo a questo centro di studi sulle relazioni fra l'Italia e il Medio Oriente Mediterraneo, e particolarmente fra l'Italia e la Palestina, può essere dato dagli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi d'Italia, le cui Diocesi hanno tutte qualche loro fulgida pagina da inserire nella gloriosa epopea delle Crociate. Cultori della storia civile ed ecclesiastica delle singole Città e Diocesi, Conservatori degli Archivi Vescovili, Bibliotecari dei Seminari o di altri Istituti religiosi possono essere dei collaboratori qualificati e benemeriti in quest'opera ad un tempo religiosa e civile, che conferisce al miglior prestigio della nostra Italia e concorre a creare quella coscienza palestinese fra gli Italiani, la quale, corrispondendo alle migliori tradizioni del passato, ci adeguerà del pari ad un auspicato migliore avvenire.

Perciò mi permetto di pregarvi, Eccellenza Rev.ma, di fornirci anche Voi la Vostra ambita e pregiata collaborazione nel modo che credete migliore, sia direttamente, che attraverso qualche Vostro delegato, indicato allo scopo o per ragioni d'ufficio o per attitudini e meriti di cultura, con il quale il Senato Storico si metterà in relazione per ogni dettaglio e indirizzo di lavoro, secondo quanto è contenuto nel numero di " Crociata " che vi è spedito a parte.

Sicuro della benevola adesione dell'E. V. Rev.ma, mi è d'onore il porgervi con grato animo i sentimenti della mia reverenza ».

RADIESTESIA

Circa l'uso che va sempre più diffondendosi, della radiestesia, l'Episcopato Veneto ha diramato il seguente Comunicato:

« Attesi gli inconvenienti che possono derivare dall'esercizio della cosidetta radiestesia, l'Episcopato della Regione Triveneta trova prudente dissuadere i Sacerdoti dal prestarsi a simili pratiche e di sconsigliarle ai fedeli ».

DUBBI

17.

Validità degli atti di un Promotore di giustizia già Notaro

Il Notaro di un Tribunale Ecclesiastico, promosso a Promotore di giustizia, può esercitare il suo nuovo ufficio in una causa al cui inizio era intervenuto come Notaro, o gli atti da lui compiuti come Promotore di giustizia sono nulli?

Nessuna incompatibilità o divieto, giuridico o morale, esiste nel caso: quindi molto meno può essere causa di nullità l'intervento di questo Promotore di giustizia.

Infatti il can. 1613 vieta al Giudice, o al Promotore di giustizia, o al Difensore del vincolo, d'intervenire in un giudizio quando sia astretto ad una delle parti in causa (attore o convenuto) da consanguinità o affinità in linea retta o in primo e secondo grado collaterale, o quando eserciti la tutela o curatela di una delle parti, ovvero si trovi con una delle parti in grande intimità o avversione, o in altro modo possa avere interesse nella causa e possibilità di ottenere guadagno o di evitarsi un danno: vieta pure di esercitare uno dei detti ufficii a chi già aveva agito nella causa come Avvocato o Procuratore.

La Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti del 15 agosto 1936, all'art. 30, riportò tali divieti senza mutare una virgola, mentre nelle *Normae* per il funzionamento dei Tribunali Regionali, la stessa Congregazione vietò, all'art. 8, ai Giudici, Promotori di giustizia e Difensori del vincolo di esercitare l'ufficio di Avvocati o di Procuratori, sia direttamente, che per interposta persona, anche in altri Tribunali ecclesiastici o d'ingerirsi nelle cause matrimoniali per ragioni estranee al loro ufficio.

Quindi nessuna incompatibilità o divieto giuridico viene al Promotore di giustizia per aver esercitato l'ufficio di Notaro anche nella stessa causa: e nessuno può pensare che sia nullo ciò che non è vietato dalla legge.

E se ben si spiega come uno dei motivi elencati può turbare l'animo del Giudice, del Promotore di giustizia, o del Difensore del vincolo, o renderlo sospetto all'altra parte, cosicchè è ben opportuno il divieto di esercitare ufficii così delicati, in tali condizioni; non si può pensare che un Notaro per aver firmato la notifica di un decreto del Giudice o verbalizzato una deposizione, possa per aver esplicato queste mansioni esecutive, essere interessato nella causa o sospettato di prevenzione e parzialità.

Quindi nessuna incompatibilità esiste, neppure d'ordine morale, e ogni accusa di nullità per gli atti svolti dal Promotore di giustizia, già Notaro, sarebbe priva di ogni fondamento.

o. i.

18.

Della Messa votiva pei defunti nelle feste traslate

Nel Calendario 1941 dell'*Ephemerides Liturgicae* il 2 maggio è segnato l'ufficio traslato, per l'Italia, di S. Caterina da Siena: in nota si dice *Hodie prohibentur Missae Defunctorum excepta exsequiali*; invece il 4 ottobre, nella festa di S. Francesco d'Assisi, per l'Italia, vi è la nota *Hodie prohibentur Missae Defunctorum etiam exsequialis*. Essendo ambidue Patroni primarii d'Italia perchè questa differenza? Fu svista, oppure perchè S. Caterina fu traslata?

Il decreto n. 4003 al quesito primo ad I: « Utrum... quum agitur de Patrono loci, Missa exsequialis, prohibeatur tantum in Dominica solemnitatis translatae; an vero die quoque infra hebdomadam qua celebratur Officium? » risponde « Affirmative ad prima partem; negative ad secundam ».

Ne segue dunque, che non fu una svista: in breve è giusta la nota posta nel Calendario il giorno 2 maggio, che permette la Messa esequiale, perchè l'ufficio fu traslato dai 30 aprile; ed è giusta la nota del giorno 4 ottobre, che proibisce la stessa Messa esequiale, perchè ai 4 cade una festa di I classe. Nella *Additiones et Variationes in Rubr. Miss.*, tit. III, n. 4 si legge: « *Haec ... (Missa exsequialis) prohibetur in duplicibus I classis primariis ... dummodo haec Festa non fuerint eo anno quoad solemnitatem translata, quo in casu prohibetur in Dominicis in quibus agitur solemnitas externa Festorum huiusmodi* ». Quindi se la solennità esterna della festa fosse traslata alla domenica, la Messa esequiale sarebbe anche permessa nello stesso giorno della festa: e sarebbe invece proibita nella domenica successiva in cui si trasferisce la solennità esterna. Cfr. anche i decreti nn. 3755, 3890 e 3933.

LEGISLAZIONE CIVILE

Distinzione fra impiegato e salariato

Il Comunicato n. 214 del Comitato Nazionale della Propaganda rurale presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste c'informa di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di riserva di caccia, ma interessante per tutte le categorie rurali. La causa che ha dato luogo a tale sentenza si svolgeva fra l'Amministrazione delle Finanze e il titolare di una concessione per riserva di caccia. L'Amministrazione aveva assoggettato ad imposta di Ricchezza Mobile i guardiacaccia della riserva, sostenendo trattarsi di impiegati privati assoggettabili all'imposta di R. M. in categoria C-2 (per la quale categoria il datore di lavoro è tenuto al pagamento, salvo rivalsa a carico del lavoratore). Il titolare della riserva citò allora in Tribunale l'Amministrazione, sostenendo non essere assoggettabili i guardiacaccia alla imposta di R. M. in quanto salariati che non raggiungono il minimo di salario mensile richiesto dalla legge per l'assoggettamento all'imposta. Il Tribunale riconobbe fondata l'opposizione del titolare della riserva. La Corte di Appello, su ricorso dell'Amministrazione, confermò in pieno la sentenza del Tribunale. Di qui il ricorso dell'Amministrazione in Cassazione.

La Cassazione, su parere conforme del Procuratore Gen., ha confermato le precedenti sentenze, stabilendo così il principio che « in base ai criteri stabiliti dalla legge sull'impiego privato, i guardiacaccia sono da considerarsi operai » e che « di conseguenza le retribuzioni dei medesimi non sono soggette alla imposta di R. M., ove non raggiungano il minimo di stipendio voluto dalla legge e cioè, attualmente, L. 720 mensili ».

E' d'interesse generale inoltre il principio ammesso dalla Cassazione nella sentenza stessa, che cioè: « per impiegato debba intendersi soltanto colui che eserciti mansioni le quali integrino ed eventualmente sostituiscano l'attività personale del titolare e del gestore dell'azienda nel campo delle sue funzioni organizzative tecniche ed amministrative ». La Cassazione aggiunge che « qualsiasi altra attività a vantaggio dell'azienda stessa e che solo attenga a produzione materiale di beni o di servizi a corrispettivo economico, per quanto possa consistere in mansioni delicate di fiducia, non è impiegatizia e forma oggetto del contratto di salariato ».

Assunzione di personale salariato non iscritto al P.N.F. da parte delle pubbliche amministrazioni

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Circolare n. 12581.1.3.1, del 19 maggio 1941, ha disposto come segue:

Avuto riguardo alle particolari contingenti necessità, e di intesa col Direttorio Naz. del P.N.F., si fa presente che durante l'attuale stato di guerra è consentito alle pubbliche Amministrazioni di effettuare assunzioni di personale anche tra i non iscritti al P.N.F. in base ai seguenti criterii, dando peraltro la precedenza, a parità di condizioni, a coloro che siano in possesso della tessera del Partito:

a) per quanto concerne le Amministrazioni dello Stato, il requisito della iscrizione al Partito può essere richiesto per le ammissioni in servizio dei salariati non di ruolo, in parziale deroga alle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. D. L. 3 giugno 1938, n. 827 (è in corso al riguardo apposito provvedimento modificativo);

b) per gli altri Enti pubblici, atteso che non sono state emanate norme di carattere generale circa l'obbligo dell'anzidetta inscrizione al Partito per l'assunzione del relativo personale operaio, il medesimo può essere ammesso in servizio sia nella categoria di ruolo, sia in quella non di ruolo, indipendentemente dal possesso della tessera del Partito. Da tale possesso può anche prescindersi nei confronti di coloro ai quali verrebbero affidate modeste mansioni di carattere subalterno (portieri, custodi, uscieri, inservienti, ecc.).

Peraltro, in merito alle assunzioni suindicate, dovranno essere interpellati preventivamente i Segretari federali, per accertare se gli interessati abbiano i necessari requisiti di carattere politico.

Proroga collocamenti a riposo impiegati

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito ad interessamento dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, che le aveva segnalato il desiderio di molti padri di famiglia impiegati dello Stato di ottenere una protrazione del termine previsto dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, facilitazione che ridonderebbe specialmente a vantaggio di quei capi di famiglia che si trovino in situazione economica disagiata, ha invitato le Amministrazioni dello Stato ad esaminare la possibilità di prorogare il collocamento a riposo di ufficio degli impiegati capi di famiglie numerose che hanno raggiunto i limiti stabiliti dalla vigente legge, con riguardi per quelli aventi figli minori o comunque a carico e che siano beninteso ancora idonei al servizio, ma che in ogni caso non abbiano superato i settanta anni di età.

Facilitazioni di viaggio ai congiunti dei militari feriti in guerra

Una Circolare del Ministero degli Interni (Dir. Gen. Amm. Civ.) numero 25278.15. del 31 maggio 1941, per opportuna norma comunica che sono in corso di approvazione da parte del Ministero della Guerra le seguenti nuove disposizioni riguardanti le concessioni di viaggio ai congiunti di militari feriti in guerra:

1) estensione delle concessioni di cui trattasi ai congiunti dei militari ricoverati in luoghi d cura del Regno per congelamento, nonchè per grave malattia comunque e dovunque contratta, od in seguito deceduti;

2) rilascio nei casi di trasferimento dei feriti o ammalati da un ospedale ad un altro di alta località, ai congiunti che fossero arrivati all'ospedale di prima degenza, dei documenti di viaggio occorrenti per continuare il viaggio fino alla nuova località e per ritornare per la via più breve;

3) estensione delle agevolazioni di viaggio di cui trattasi sulle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.

Il matrimonio in extremis non soggetto a trascrizione

Il 7 maggio 1940, *in extremis*, fu celebrato dal Parroco di S. Agostino in Salerno il matrimonio tra A. e B.

Detto matrimonio, per cause giuste approvate dall'Ordinario e per espressa previa condizione delle parti, fu celebrato col solo rito sacramentale, con esclusione della trascrizione di esso matrimonio nei Registri dello Stato Civile.

Morto A., la superstite, dopo cinque mesi, richiese il parroco di una copia dell'atto di matrimonio, onde ottenerne la trascrizione agli effetti civili, ai sensi dell'art. 14 della Legge 27 maggio 1929, n. 847.

Il parroco si rifiutò, per cui fu convenuto innanzi al Magistrato Civile, affinchè gli fosse stata ingiunta, in un perentorio tempo, la spedizione della copia di detto matrimonio.

Il parroco resistette in giudizio, e con provvedimento del Tribunale di Salerno del 29 novembre 1940, *la domanda proposta fu dichiarata inammissibile* e l'attrice condannata alle spese del giudizio.

L'attrice appellò in data 2 dicembre s. a., ma anche in tale sede (Corte di Appello di Napoli) *la impugnativa fu rigettata* con provvedimento del 24 gennaio 1941.

Il parroco di S. Agostino fu assistito dall'Avv. Girolamo Bottiglieri.

(Dal *Bollettino del Clero* di Salerno, 1941, p. 93)

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

UDIENZE SOLENNI. — 17 *luglio* 1941. Il Santo Padre ha ricevuto S. E. il Sig. Dottor Diomedes Arias Schreiber, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Perù, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

1° *agosto* 1941. Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Generale Daniele Papp, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Romania, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

S. C. DI PROPAGANDA FIDE. — 21 *maggio* 1941, nomina del Rev.mo can. sac. Cosma Avrame, a *Presidente della P. O. della Propagazione della Fede per le diocesi di rito bizantino slavo nell'Ungheria.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — 20 *maggio* 1941. Congregazione *generale* per l'approvazione di due miracoli proposti per la canonizzazione del B. Bernardino Realino, C., S. Iesu.

27 *id.* Congregazione *ordinaria,* in cui fu esaminata la riassunzione della causa del B. Nunio Alvarez Pereira, C., laico professo dell'O. dei Carmelitani, e furono esaminati gli scritti di sette Servi di Dio.

10 *giugno id.* Congregazione *antepreparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la canonizzazione della B. Imelda Lambertini, V., dell'Ordine domenicano.

17 *id.* Congregazione *generale* per il voto su due miracoli proposti per la canonizzazione del B. Giovanni de Britto, M., S. Iesu.

1° *luglio id.* Congregazione *preparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la canonizzazione del B. Ludovico Grignion di Montfort, sac., fondatore della Società di Maria e dell'Istituto delle Figlie della Sapienza.

8 *id.* Congregazione *ordinaria* per discutere sulla validità dei processi e sul non culto di alcuni Servi di Dio.

15 *id.* Congregazione *generale* per il voto: 1) sul *tuto* per la canonizzazione dei BB. Giovanni de Britto e Bernardino Realino, S. Iesu; 2) sui miracoli della Ven. Maddalena Marchesa di Canossa, fondatrice dell'Istituto delle Figlie della Carità. Congregazione *ordinaria* per la riassunzione della causa della B. Maria Domenica Mazzarello e per l'esame degli scritti di alcuni Servi di Dio.

NOMINE. — 17 *maggio* 1941. R.mo Monsignor Patrizio Boylan, *Consultore della P. Commissione per gli Studi Biblici.*

2 *giugno id.* R.mo Mons. Giuseppe Guerri, *Sotto-Datario di Sua Santità.*

Id. R.mo Mons. Marco Martini, *Reggente della Dataria Apostolica.*

4 *id.* R.mo P. Giuseppe M. Casari, O. S. M., *Consultore della S. C. dei Religiosi.*

13 *id.* R.mo P. Emiliano Bartolozzi, O. E. S. A., *Consultore della S. C. dei Riti per le Cause di beatificazione e canonizzazione.*

18 *id.* S. E. il Principe Don Enrico Barberini e S. E. il Principe Don Luigi Massimo Lancellotti, *Latori della Rosa d'Oro.*

23 *id.* R.mi Padri Emanuele Montoto, O. P., Alberto Perbal, O. M. I., e Michele Schulen, S. D. V., *Consultori della S. C. di Propaganda Fide.*

24 *id.* R.mo Mons. Pietro Parente e R.mi Padri Ubaldo Beste, O. S. B., e Sebastiano Tromp, S. I., *Consultori della Suprema S. C. del Sant'Offizio.*

3 *agosto* 1941. E.mo Card. Carlo Cremonesi, *Membro della Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede.*

CARDINALI PROTETTORI. — 16 *marzo* 1941. E.mo Card. Giuseppe Ernesto van Roey, *delle Canonichesse Regolari di S. Agostino della Congregaz. di Nostra Signora di Jupille* (Liegi).

5 *aprile id.* E.mo Card. Giov. Batt. Nasalli Rocca di Corneliano, *dell'Istituto del-*

le Suore Domenicane del SS.mo Sacramento in Fognano (Faenza).

15 *maggio id.* E.mo Card. Federico Tedeschini, *della Pia Società di S. Girolamo per la diffusione dei Ss. Vangeli.*

21 *giugno id.* E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, *dell'Istituto dei Fratelli di S. Francesco Saverio* (Roma).

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — 24 *marzo* 1940. S. E. R.ma Mons. Luigi Rhéaume, Vesc. di Timmins.

5 *giugno d.* S. E. R.ma Mons. Edoardo Patrizio Roche, Arcivesc. di S. Giovanni di Terra Nova.

11 *id.* S. E. R.ma Mons. Edvino Vincenzo Byrne, Vesc. di S. Giovanni di Portorico.

7 *novembre id.* S. E. R.ma Mons. Giuseppe Guadalupe Ortiz y Lopez, Arcivesc. tit. di Pompeopoli di Cilicia, Ammin. Ap. di Monterrey.

NECROLOGIO

VESCOVI. — 10 *giugno* 1940. Mons. *Ludovico Giuseppe Legraive*, Vesc. tit. di Parnasso.

22 *aprile* 1941. Mons. *Trifone Pederzolli*, Vesc. di Parenzo e Pola.

24 *id.* Mons. *Giuseppe Conti*, Vesc. di Chiusi e Pienza.

31 *maggio id.* Mons. *Ercole Attuoni*, Arcivescovo di Fermo.

Id. Mons. *Massimo Rinaldi*, Vesc. di Rieti.

3 *giugno id.* Mons. *Giovanni Gfoellner*, Vesc. di Linz.

5 *id.* Mons. *Alessandro Nicolescu*, Arcivescovo di Fàgàras e Alba Giulia.

10 *id.* Mons. *Giuseppe Kupka*, *Vesc. di* Brünn.

12 *id.* Mons. *Francesco Aguirre*, Vesc. tit. di Botri.

16 *id.* Mons. *Adolfo Rayssac*, Vesc. tit. di Cotico.

29 *id.* Mons. *Fortunato Devoto*, Vesc. tit. di Attea.

3 *luglio id.* Mons. *Giovanni Dueñas*, Vesc. di S. Michele.

4 *id.* Mons. *Francesco Dantin*, Vesc. tit. di Satala di Armenia.

18 *id.* Mons. *Teodoro Reverman*, Vesc. di Superior.

27 *id.* Mons. *Felice Couturier*, Vesc. di Alexandria.

29 *id.* Mons. *Lorenzo Mattia Vincenz*, Vesc. di Coira.

8 *agosto id.* Mons. *Giovanni Maria Zonghi*, Arcivesc. tit. di Colosse, Presidente della P. Accademia Ecclesiastica di Roma.

15 *id.* Mons. *Carlo Giuseppe Nicolas*, Vescovo tit. di Panopoli.

21 *id.* Mons. *Antonio Senso Lázaro*, Vesc. di Astorga.

22 *id.* Mons. *Francesco de Campos Barreto*, Vesc. di Campinas.

23 *id.* Mons. *Giacomo Lopez de Rego y Labarta*, Vesc. tit. di Dionisiopoli.

SACERDOTI e LAICI. — Il 12 giugno a Basilea, a 63 anni, Madre *Maria Agnese Schenk*, Superiora Generale delle Suore di Carità di Santa Croce di Ingelbohl, religiosa distinta per le rare doti di governo e per importanza di opere avviate e compiute.

Il 3 agosto, a 68 anni, l'illustre pubblicista cattolico francese *Léon Poncet*, che nella sua attività di quasi mezzo secolo si rese singolarmente benemerito per la campagna in favore del ritorno dei Certosini alla grande Certosa di Grenoble.

Il 5 agosto, nel Collegio di Stresa, il P. *Giuseppe Mortarino*, prima sacerdote secolare, quindi dal 1930 religioso dell'Istituto della Carità (PP. Rosminiani), la cui santa memoria è specialmente legata alle molte ed apprezzate pubblicazioni di materie predicabili diffuse tra il Clero italiano.

Il 5 agosto, a Roma, ad 84 anni, Monsignor *Biagio Verghetti* di Anagni, Innografo della S. C. dei Riti, sacerdote di una

modestia e semplicità singolare, versatissimo nelle lingue classiche, poeta di facile vena, che delle sue innumerevoli produzioni lasciò un saggio nel volume: *Hymni sacri, Rhythmi et Inscriptiones poeticae* (1936).

Il 19 agosto, a Genova, a 60 anni, Monsignor *Giacomo Moglia*, Canonico Teologo della Metropolitana, sacerdote di grande e intelligente attività, fondatore dell'Associazione dell'Apostolato Liturgico.

Il 25 agosto, a Roma, a 64 anni, il P. *Bertrando Kurtscheid*, O. F. M., professore di Storia del Diritto Canonico nel P. Istituto « Utriusque Iuris » e nel P. Ateneo Antoniano, autore di molte pubblicazioni fra le quali la *Historia Iuris Canonici*, rimasta incompleta.

RECENSIONI

Codicis Iuris Canonici interpretationes authenticae ab anno 1917 ad annum 1935, cum Appendice usque ad annum 1940. Typis Polyglottis Vaticanis. In-8°, pp. 200. L. 12.

Onde provvedere all'autentica interpretazione delle norme del Codice di D. C., Benedetto XV, con Motu Proprio del 15 settembre 1917 istituì una speciale Commissione Pontificia, che ebbe come primo Presidente il Card. Pietro Gasparri ed ora è presieduta dal Card. Massimo Massimi. La P. Commissione dà l'interpretazione mediante risposte a quesiti proposti dai Dicasteri della Curia Romana, dagli Ordinari o dai Superiori maggiori degli Ordini o delle Congregazioni religiose; le risposte autentiche ai quesiti vengono pubblicate negli *Acta Apostolicate Sedis*.

Ora, tutte le risposte autentiche apparse negli *Acta Ap. Sedis* nel primo ventennio (1917-1935) dietro autorevole approvazione del Card. Gasparri sono state raccolte, con evidente utilità pratica del Clero, in un solo volume, al quale ultimamente furono aggiunte in opuscolo supplementare dello stesso formato le più recenti interpretazioni dal 1936 al 1940. Il lavoro è stato condotto con criterio scientifico e pratico insieme e le risposte sono state disposte secondo l'ordine dei canoni relativi. A compimento dell'opera, il Compilatore, S. E. R.ma Mons. Giuseppe Bruno, con molta opportunità ha aggiunto il richiamo alle decisioni ed applicazioni emesse dalle Sacre Romane Congregazioni e dai Tribunali della S. Sede, come anche ai vari canoni del Codice. La collezione, oltre al valore intrinseco, ha pure quello che le proviene dalla competenza dell'autore, che è appunto Segretario della medesima P. Commissione e Segretario della S. C. del Concilio.

In grazia di questa utilissima pubblicazione (specialmente quando, come è lecito sperare, le due parti saranno ripubblicate in un solo volume) gli studiosi e i pratici trovano subito riunite, senza bisogno di andarle a cercare in qua e in là, le decisioni della P. Commissione, indispensabili per la interpretazione ed applicazione dei vari canoni.

S. A.

E. Lucatello, *San Gaetano Thiene e gli inizi della Riforma cattolica.* Ist. di Prop. Libraria, Milano, 1941. In 16°, 212 pp. L. 10.

L'Autore nella prefazione avverte che in questo libro non ha inteso dare un saggio di storia o un'interpretazione nuova e originale della riforma cattolica del sec. XVI in Italia, ma solo narrare la vita del primo riformatore italiano, illuminandone la figura, l'opera e la santità senza spaziare troppo lontano da lui, ossia senza allargarsi molto fuori della traccia da lui seguita; e presenta il Santo come « colui che *seppe veder possibile* quel che tutti, perfino il Papa, ritenevano quasi impossibile, colui che *volle subito* quel che gli altri non osavano nemmeno desiderare, colui infine che *cominciò* a fare da se stesso e su se stesso

quel che gli altri — anche costituiti in autorità — non avevano nemmeno il coraggio di comandare che si facesse ». In questi tre punti, da noi sottolineati, v'è la traccia della narrazione e l'aspetto sotto il quale S. Gaetano, primo e vero riformatore, viene considerato, e tenendo presente questo non si può leggere il libro senza riceverne una forte impressione di serietà, di bellezza e di edificazione.

Sullo sfondo storico dei pontificati di Giulio II, Leone X, Clemente VII e Paolo III spunta, si svolge, tramonta gloriosa la vita del nobile vicentino, che nella sua imperturbata pace non disgiunta da intima forza, lascia presto la patria, si laurea a Padova, si porta a Roma ed entra nella Curia Romana godendo uffici, onori e rendite, ma serbandosi sempre puro d'anima e di costumi, finchè accogliendo in sè i primi aliti di quella riforma che non veniva dal di fuori, ma dal seno stesso della Chiesa, con l'ordinazione sacerdotale « lega la sua vita alla croce» e troncati gli ultimi legami umani, si dà alle opere di pietà e di carità, in attesa di porsi in quella « obbedienza e morte di se stesso», che vedeva essere condizione indispensabile all'agognata riforma.

Veramente la riforma cattolica era già in atto specialmente per mezzo delle Compagnie di carità, della più illustre delle quali — la Confraternita del Divino Amore — il Thiene fu socio e zelatore; tuttavia egli sentiva che a farla penetrare nel clero ed a portarla per suo mezzo alla società e alle città stesse, ci voleva una rottura più decisiva col passato, una vera professione — anche se potesse sembrare ostentazione — di santità. Com'egli la intendeva, la riforma doveva consistere nel « mettere sotto gli occhi dei chierici secolari una famiglia religiosa di chierici regolari, la cui innocenza povertà modestia e santità rendesse odioso il vizio agli altri e gli facesse praticare la virtù ». Questo semplice quanto audace disegno, ebbe cominciamento, dopo lunga preparazione, sotto gli auspici della croce, quando il 3 maggio 1524 Gaetano con Giovanni Pietro Carafa ed altri due compagni furono ricevuti in udienza dal Papa e il 14 settembre successivo in S. Pietro fecero la solenne professione dell'austera regola teatina. La nuova istituzione, nata tra gli scherni e l'ammirazione, dopo aver superato con pazienza e con invitta fiducia in Dio « l'auarissimo sacco » di Roma, la fame e la pestilenza, chiusa nella custodia d'una rigida osservanza, fece il suo cammino portando seco e applicando ai costumi, alla disciplina, alle scienze ecclesiastiche quella riforma che nel Tridentino doveva avere la sanzione suprema.

Le principali tappe di questo cammino — Roma, Venezia, Napoli — sono segnate dai passi e dall'opera non meno del mite Thiene che del bollente Carafa; l'ultima poi, cioè la dimora di Gaetano a Napoli, fu, come dice l'A., un avvenimento molto considerevole, perchè, « la sua separazione di fatto dal Carafa sviluppò, diciamo così, la sua personalità teatina », ossia quella obbedienza perfetta unita alla perfetta libertà e quel silenzioso apostolato del buon esempio, che ne contrassegnò l'intera azione riformatrice. E in questo scorcio di vita napoletana, insieme alla personalità e all'opera vediamo sublimarsi le virtù proprie di Gaetano: l'angelica purezza, l'assoluto distacco dal mondo, lo squisito amore per la povertà più stretta, la illimitata fiducia nella Provvidenza, il silenzio preferito ad ogni parola, lo spirito vivissimo di meditazione e di preghiera e sopratutto una umiltà ch'era un'umiliazione continua: complesso questo di virtù che nel Thiene si congiungevano ed equilibravano in un dominio perfetto e gli concessero di soggiogare anche l'indomabile Carafa. E fu a Napoli che il Santo coronò la sua vita di angelo, di penitente, di riformatore con un atto di carità eroica. Cosa notevole, alla sua morte (1547) il Concilio riformatore di Trento era stato aperto da due anni.

Nel bel libro di cui ci occupiamo, c'è tutto questo, e v'è dell'altro, esposto con vigoria tanto più lodevole, in quanto non viene dall'eloquenza delle parole, ma da quella dei fatti. Uno di questi fatti, al quale fra i tanti vogliamo accennare, è l'influenza

di Gaetano e dell'Istituto Teatino sul sorgere della riforma cappuccina e sulle altre famiglie di Chierici Regolari (che sono i Barnabiti, i Gesuiti, i Somaschi, i Camillini, i Caracciolini, i Leonardini e gli Scolopi) finchè S. Vincenzo de' Paoli non faccia un altro passo nella stessa via coll'istitutire i Preti secolari della Missione.

Un altro fatto colpisce l'attenzione del lettore, ed è l'indovinata o, meglio, ispirata impostazione dell'opera teatina di riforma sulle basi della carità. Questo mezzo non nuovo nella Chiesa, nel secolo XVI prima fu usato in via privata dalle Compagnie di carità, indi risolutamente abbracciato da Gaetano e da' suoi Teatini e seguito dagli altri Ordini di Chierici Regolari, avanti che nascesse il Santo che diede alla carità un organamento, una portata, una cattolicità, per così dire, non mai veduta prima. E possiamo aggiungere, guidati dal pensiero dell'A., che la carità, come nel secolo XVI servì di arma potentissima nella lotta contro la ribellione protestante e in ogni tempo di mezzo per la evangelizzazione degl'infedeli, così ai nostri giorni, di fronte alle condizioni e ai bisogni prementi, ci sembra il metodo più adatto e persuasivo di apologetica cattolica.

L. P.

Von Mora M. (Dr.), *Die Frage des Zivilprozesses und der Beweislast bei Gratian.* Pécs, 1937, 60 pp.

L'Autore, dopo aver dato un resoconto della recente letteratura tedesca ed ungherese relativa al « Decretum » di Graziano, si propone due domande: 1) Graziano ha conosciuto, a fianco del processo penale, un processo civile? 2) In un processo, a chi incombe l'onere della prova?

Contrariamente ad una opinione corrente, l'A. dimostra che Graziano non ha ignorato un processo civile nel valore attuale del termine, ossia, come si esprime il C. J. C., un « judicium contentiosum ». Tuttavia Graziano non ha conosciuto che un tipo di procedura, la procedura penale per via di accusa del diritto romano, modificata attraverso l'influenza della Chiesa e sopratutto del diritto germanico. La procedura è unica, ma bifronte o, come si esprime l'Autore, ha una testa di Giano. Si può dunque affermare che Graziano ha conosciuto il processo civile e che la sua dottrina ha avuto influsso sulla posteriore evoluzione dell'istituto; però egli non è un novatore.

Trattando della questione della prova, l'Autore oppone la teoria germanica alla romana. La romana dava al giudice un potere discrezionale circa il valore della prova, che sempre era a carico di chi intentava il processo. Il diritto germanico determinava invece rigorosamente i generi di prova da ammettersi ed il loro valore probatorio ed imponeva infine all'accusato di provare la sua innocenza. Passa quindi l'A. allo studio della pratica della Chiesa riguardo alla « purgatio canonica », Graziano pone questo principio fondamentale: « propter scandalum vitandum famam suam reum purgare oportet ». Egli ritiene la dottrina romana che esige dall'accusatore le prove della sua deposizione.

Questo studio rivela esame attento dei testi di Graziano e sagacità nel tirar conclusioni, che in più di un punto si distaccano dalle opinioni comunemente ammesse.

L. Poggi

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803